

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 4 settembre 2021

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 2019, n. 17.

Modificazione alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo). (21R00222)..... Pag. 1

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 2019, n. 18.

Modificazioni alle leggi regionali 9 febbraio 1995, n. 4 (Disposizioni in materia di elezioni comunali), 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), 30 marzo 2015, n. 4 (Nuove disposizioni in materia di indennità di funzione e gettoni di presenza degli amministratori dei Comuni e delle Unités des Communes valdôtaines della Valle d'Aosta) e ad altre leggi regionali in materia di enti locali. (21R00223).. Pag. 1

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2019, n. 19.

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione e proroga di termini. (21R00224)..... Pag. 13

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2019, n. 20.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020. (21R00225)..... Pag. 14

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 23 aprile 2021, n. 8.

Esternalizzazione del servizio gestione degli archivi dei Geni Civili regionali e ulteriori disposizioni. (21R00218)..... Pag. 14

REGIONE SICILIA

LEGGE 3 febbraio 2021, n. 2.

Intervento correttivo alla legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 recante norme sul governo del territorio. (21R00213)..... Pag. 18

LEGGE 30 marzo 2021, n. 7.

Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2021. (21R00214)..... Pag. 21

DECRETO PRESIDENZIALE 12 marzo 2021, n. 8.

Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9. Approvazione del Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani in Sicilia. (21R00215)..... Pag. 22





REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 2019, n. 17.

Modificazione alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo).*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 56 del 17 dicembre 2019)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazione all'art. 7 della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84

1. Alla lettera *c*) del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo), le parole: «e il cui capitale sia detenuto in misura non inferiore al 70 per cento da imprese industriali» sono soppresse.

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 6 dicembre 2019

Il Presidente: FOSSON*(Omissis).*

21R00222

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 2019, n. 18.

Modificazioni alle leggi regionali 9 febbraio 1995, n. 4 (Disposizioni in materia di elezioni comunali), 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), 30 marzo 2015, n. 4 (Nuove disposizioni in materia di indennità di funzione e gettoni di presenza degli amministratori dei Comuni e delle Unités des Communes valdôtaines della Valle d'Aosta) e ad altre leggi regionali in materia di enti locali.*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 59 del 31 dicembre 2019)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I***MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 9 FEBBRAIO 1995, N. 4**

Art. 1.

Modificazione all'art. 2

1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Disposizioni in materia di elezioni comunali), è sostituito dal seguente:

«1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco, dal vicesindaco e:


- a) da 9 consiglieri nei comuni sino a 1.000 abitanti;
- b) da 13 consiglieri nei comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti;
- c) da 15 consiglieri nei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
- d) da 17 consiglieri nei comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti;
- e) da 27 consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.»

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 4

1. L'art. 4 della legge regionale n. 4/1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Elezione del sindaco, del vicesindaco e dei consiglieri comunali*). — 1. Il sindaco e il vicesindaco, nonché i consiglieri comunali di tutti i comuni della regione, sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla presente legge.»



Art. 3.

Modificazione all'art. 9

1. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 4/1995 le parole «né, nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti, ricoprire la carica di sindaco» sono soppresse.

Art. 4.

Modificazione all'art. 14

1. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 4/1995 le parole «nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti,» sono soppresse.

Art. 5.

Modificazioni all'art. 15

1. Alla lettera *f*) del comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 4/1995 le parole: «salvo che prestino servizio presso altri enti» sono soppresse.

2. La lettera *l*) del comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 4/1995 è sostituita dalla seguente:

«*l*) gli amministratori e i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale degli enti strumentali del comune e delle forme associative costituite in ambito territoriale sovracomunale, salvo che le stesse ricomprendano l'intero territorio regionale;».

Art. 6.

Inserimento dell'art. 22-bis

1. Dopo l'art. 22 della legge regionale n. 4/1995 è inserito il seguente:

«Art. 22-bis (*Modalità di svolgimento dello scrutinio*). — 1. Al fine di salvaguardare le garanzie costituzionali di segretezza del voto, lo scrutinio dei voti è effettuato dagli uffici di scrutinio con le seguenti modalità:

a) per i comuni con due o più uffici elettorali di sezione ubicati nella stessa sede e con un numero di elettori superiore a 1.200, gli uffici di scrutinio corrispondono agli uffici elettorali di sezione e lo scrutinio è effettuato secondo le modalità di cui al Titolo V-bis;

b) per i comuni con uno o più uffici elettorali di sezione ubicati in sedi diverse e con un numero di elettori superiore a 1.200, gli uffici di scrutinio corrispondono agli uffici elettorali di sezione; gli uffici elettorali di sezione ubicati in una sede diversa dall'ufficio elettorale della prima sezione sono dislocati nella stessa sede di quest'ultima e lo scrutinio è effettuato secondo le modalità di cui al Titolo V-bis;

c) per i comuni con due o più uffici elettorali di sezione e con un numero di elettori inferiore a 1.200, l'ufficio di scrutinio corrisponde all'ufficio elettorale della prima sezione e lo scrutinio è effettuato secondo le modalità di cui al Titolo V-bis;

d) per i comuni con due o più uffici elettorali di sezione, di cui uno con un numero di elettori inferiore a 100, quest'ultimo ufficio è eliminato; gli uffici di scruti-

nio corrispondono ai restanti uffici elettorali di sezione e lo scrutinio è effettuato secondo le modalità di cui al Titolo V-bis;

e) per il Comune di Aosta sono costituiti 22 uffici di scrutinio e si procede allo scrutinio secondo le modalità di cui al Titolo V-bis;

f) per i comuni con un unico ufficio elettorale di sezione si procede allo scrutinio secondo le modalità di cui al Titolo V.

2. Gli elettori del comune sono determinati in base agli elettori risultanti al 31 dicembre dell'ultimo anno antecedente quello delle elezioni.».

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 23

1. L'art. 23 della legge regionale n. 4/1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 23 (*Ufficio elettorale di sezione*). — 1. In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un Presidente, di quattro scrutatori, di cui uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario.

2. Il Presidente dell'ufficio elettorale di sezione è designato dal Presidente del Tribunale, fra le persone idonee all'ufficio di Presidente di seggio elettorale iscritte nell'elenco previsto dalla legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale).

3. Per i Presidenti degli uffici elettorali di sezione dei comuni di cui all'art. 22-bis, comma 1, lettere *a*) e *b*), nella nomina è indicata anche la designazione a Presidente di ufficio di scrutinio.

4. Per il Presidente dell'ufficio elettorale della prima sezione dei comuni di cui all'art. 22-bis, comma 1, lettera *c*), nella nomina è indicata anche la designazione a Presidente di ufficio di scrutinio.

5. Per i Presidenti degli uffici elettorali di sezione dei comuni di cui all'art. 22-bis, comma 1, lettera *d*), nella nomina è indicata anche la designazione a Presidente di ufficio di scrutinio, fatta eccezione per i Presidenti delle sezioni con un numero di elettori inferiore a 100.

6. Ai Presidenti della prima sezione dei comuni di cui all'art. 22-bis, comma 1, lettere *a*), *b*) e *d*), sono affidate altresì funzioni di responsabilità e coordinamento degli uffici di scrutinio.

7. Per il Comune di Aosta, il Presidente del Tribunale di Aosta designa tramite sorteggio, tra i Presidenti di cui al comma 1, i Presidenti degli uffici di scrutinio. Il sorteggio deve inoltre individuare otto Presidenti di cui al comma 1, di cui quattro Presidenti effettivi e quattro supplenti, aventi funzioni di responsabilità e di coordinamento degli uffici di scrutinio.

8. In caso di impedimento del Presidente degli uffici elettorali di sezione o del Presidente dell'ufficio di scrutinio, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco o un suo delegato.».



Art. 8.

Inserimento dell'art. 23-bis

1. Dopo l'art. 23 della legge regionale n. 4/1995 è inserito il seguente:

«Art. 23-bis (*Sala dello scrutinio*). — 1. Per i comuni di cui all'art. 22-bis, comma 1, lettera a), c), d) e f), sono utilizzate quali sale di scrutinio le sale in cui si svolgono le operazioni di voto.

2. Per i comuni di cui all'art. 22-bis, comma 1, lettera a), c) e d), nella stessa sede degli uffici elettorali di sezione è individuata una sala di deposito dove conservare le buste contenenti le schede votate, consegnate al termine delle operazioni di votazione.

3. Per i comuni di cui all'art. 22-bis, comma 1, lettera b), entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, il sindaco, o un assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario dell'ente locale, individua nella stessa sede dell'ufficio elettorale della prima sezione, una o più sale idonee a ospitare gli uffici di scrutinio e una sala di deposito dove conservare le buste contenenti le schede votate, consegnate al termine delle operazioni di votazione.

4. Per il Comune di Aosta, entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, il sindaco, o un assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario dell'ente locale, accerta la disponibilità, nelle vicinanze del municipio, di una o più sale sufficientemente ampie da poter ospitare gli uffici di scrutinio e una sala di deposito dove conservare le buste contenenti le schede votate, consegnate al termine delle operazioni di votazione.»

Art. 9.

Modificazione dell'art. 25

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 25 della legge regionale n. 4/1995 la parola «comunali» è sostituita dalle seguenti: «degli enti locali».

Art. 10.

Sostituzione dell'art. 26

1. L'art. 26 della legge regionale n. 4/1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 26 (*Trattamento economico*). — 1. L'onorario e il trattamento economico di missione, per tutti i componenti degli uffici elettorali di sezione, degli uffici di scrutinio e dell'ufficio centrale, sono corrisposti dai comuni nella misura stabilita dalla Giunta regionale, con propria deliberazione.»

Art. 11.

Modificazione all'art. 29

1. La rubrica dell'art. 29 della legge regionale n. 4/1995 è sostituita dalla seguente: «Consegna dei locali e del materiale elettorale per le operazioni di votazione».

Art. 12.

Inserimento dell'art. 29-bis

1. Dopo l'art. 29 della legge regionale n. 4/1995 è inserito il seguente:

«Art. 29-bis (*Consegna dei locali e del materiale elettorale per le operazioni di scrutinio*). — 1. Per i comuni di cui all'art. 22-bis, comma 1, lettere a), c) e d), il sindaco, prima dell'insediamento dell'ufficio di scrutinio, provvede affinché siano consegnati al Presidente il pacco degli stampati occorrenti per le operazioni di scrutinio.

2. Per i comuni di cui all'art. 22-bis, comma 1, lettera b), e per il Comune di Aosta, il sindaco, prima dell'insediamento dell'ufficio di scrutinio, provvede affinché siano consegnati al Presidente:

a) una copia del manifesto recante le liste dei candidati;

b) il verbale di nomina degli scrutatori di cui all'art. 24;

c) le designazioni dei rappresentanti di lista ricevute a norma dell'art. 37, comma 3;

d) il pacco degli stampati e della cancelleria occorrenti per il funzionamento dell'ufficio di scrutinio.

3. Il Presidente dell'ufficio di scrutinio accerta l'esistenza e il buono stato di tutto il materiale di arredamento necessario per il regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio e segnala eventuali deficienze al sindaco affinché questi provveda immediatamente e comunque prima dell'inizio delle operazioni di scrutinio.

4. Per le operazioni di scrutinio, il Presidente dell'ufficio di scrutinio utilizza il bollo della sezione preso in carico ai sensi dell'art. 31.

5. Per i comuni di cui all'art. 22-bis, comma 1, lettera f), per le operazioni di scrutinio è utilizzato il materiale preso in carico ai sensi dell'art. 29.»

Art. 13.

Modificazione all'art. 30

1. Al comma 1 dell'art. 30 della legge regionale n. 4/1995 le parole «, Dbis e Dter» sono soppresse.

Art. 14.

Modificazioni all'art. 32

1. Il comma 1 dell'art. 32 della legge regionale n. 4/1995 è sostituito dal seguente:

«1. Le candidature alla carica di sindaco e di vicesindaco, nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, sono collegate ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati determinato nel modo seguente:

a) da un minimo di 7 ad un massimo di 9 per i comuni con popolazione sino 1.000 abitanti;

b) da un minimo di 9 ad un massimo di 13 per i comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti;

c) da un minimo di 11 ad un massimo di 15 per i comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;



d) da un minimo di 13 ad un massimo di 17 per i comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti.».

2. Il comma 2-bis dell'art. 32 della legge regionale n. 4/1995 è sostituito dal seguente:

«2-bis. Per la presentazione delle candidature è richiesto che nessuno dei due generi sia rappresentato in misura inferiore al numero, arrotondato per difetto, pari al 35 per cento della somma dei candidati alla carica di consigliere comunale e dei candidati alla carica di sindaco e di vicesindaco.».

Art. 15.

Modificazioni all'art. 33

1. La rubrica dell'art. 33 della legge regionale n. 4/1995 è sostituita dalla seguente: «Presentazione delle liste per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti».

2. Il comma 1 dell'art. 33 della legge regionale n. 4/1995 è sostituito dal seguente:

«1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco e di vicesindaco deve essere sottoscritta:

a) da non meno di 5 e da non più di 12 elettori, che non siano candidati, nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti;

b) da non meno di 15 e da non più di 30 elettori, che non siano candidati, nei comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti;

c) da non meno di 25 e da non più di 50 elettori, che non siano candidati, nei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;

d) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori, che non siano candidati, nei comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti.».

3. Al comma 12 dell'art. 33 della legge regionale n. 4/1995 sono inserite, in fine, le seguenti parole «e ogni ufficio di scrutinio».

Art. 16.

Modificazione all'art. 34

1. Al comma 10 dell'art. 34 della legge regionale n. 4/1995 dopo le parole «i rappresentanti della lista presso ogni seggio» sono inserite le parole: «, ogni ufficio di scrutinio».

Art. 17.

Modificazioni all'art. 35

1. Alla lettera d-bis) del comma 1 dell'art. 35 della legge regionale n. 4/1995 le parole «nelle liste dei candidati,» sono soppresse.

2. La lettera g) del comma 1 dell'art. 35 della legge regionale n. 4/1995 è sostituita dalla seguente:

«g) assegna un numero progressivo ai candidati alla carica di sindaco e collegato vicesindaco, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui all'art. 33, comma 12, e di cui all'art. 34, comma 10, appositamente convocati;».

Art. 18.

Sostituzione dell'art. 37

1. L'art. 37 della legge regionale n. 4/1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 37 (*Delegati di lista*). — 1. La Commissione elettorale circondariale, entro il giovedì precedente l'elezione, trasmette al sindaco, per la consegna al Presidente di ogni sezione elettorale contemporaneamente agli oggetti ed atti indicati dall'art. 29, l'elenco dei delegati autorizzati a designare i due rappresentanti di lista, di cui uno effettivo ed uno supplente, presso ogni seggio, ogni ufficio di scrutinio e presso l'ufficio centrale.

2. La designazione presso gli uffici elettorali di sezione può essere comunicata entro il venerdì precedente l'elezione al segretario del comune, che ne deve curare la trasmissione ai Presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli Presidenti il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa dell'elezione, purché prima dell'inizio della votazione.

3. La designazione dei rappresentanti presso gli uffici di scrutinio e l'ufficio centrale è presentata entro le ore dodici del giorno precedente le elezioni al segretario del comune.».

Art. 19.

Modificazioni all'art. 46

1. La rubrica dell'art. 46 della legge regionale n. 4/1995 è sostituita dalla seguente: «Mantenimento dell'ordine pubblico nel seggio e nell'ufficio di scrutinio».

2. Il comma 1 dell'art. 46 della legge regionale n. 4/1995 è sostituito dal seguente:

«1. Il Presidente della sezione e il Presidente dell'ufficio di scrutinio sono incaricati della polizia dell'adunanza e a tale effetto possono disporre degli agenti della Forza pubblica e della Forza armata per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.».

Art. 20.

Modificazione all'art. 47

1. Al comma 2 dell'art. 47 della legge regionale n. 4/1995 le parole «dall'art. 51» sono sostituite dalle parole «dagli articoli 51 e 51-bis».

Art. 21.

Modificazione all'art. 51

1. La rubrica dell'art. 51 della legge regionale n. 4/1995 è sostituita dalla seguente: «Accertamento del numero dei votanti per i comuni con una unica sezione di cui all'art. 22-bis, comma 1, lettera f)».



Art. 22.

Inserimento dell'art. 51-bis

1. Dopo l'art. 51 della legge regionale n. 4/1995 è inserito il seguente:

«Art. 51-bis (*Accertamento del numero dei votanti e conclusione delle operazioni di votazione per i comuni di cui all'art. 22-bis, comma 1, lettere a), b), c) d) e per il Comune di Aosta*). — 1. Decorsa l'ora prevista dal comma 1 dell'art. 47 come termine per la votazione, il Presidente:

a) dichiara chiusa la votazione;

b) provvede a sigillare l'urna contenente le schede votate;

c) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale circondariale, nonché da quella di cui agli articoli 42, 43, 44 e 45 e dal registro di cui all'art. 50, comma 1, contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti. Le liste, prima che si inizi lo spoglio dei voti, devono essere vidimate in ciascun foglio dal Presidente e da due scrutatori e chiuse in plico sigillato, insieme con il registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti, con facoltà per qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta. Il plico è immediatamente rimesso al Tribunale ordinario di Aosta, che ne rilascia ricevuta;

d) estrae e conta le schede rimaste nell'apposita cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato;

e) forma un plico da inviare, immediatamente, al Tribunale ordinario di Aosta, contenente le liste vidimate, il registro contenente i numeri delle tessere elettorali di cui alla lettera c) e tutte le schede autenticate e non autenticate sopravanzate di cui alla lettera d), quelle rimaste nel pacco consegnato al Presidente dal sindaco, nonché le schede deteriorate e le schede consegnate senza bollo o firma dello scrutatore, sigillando con il bollo dell'ufficio e con la firma di tutti i componenti dell'ufficio, nonché dei rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliono;

f) apre l'urna contenente le schede votate, conta le schede, riscontra le schede votate con il numero dei votanti e le raggruppa in mazzette da cinquanta che ripone in una busta sigillandola con il bollo dell'ufficio di sezione e con la firma di tutti i componenti dell'ufficio, nonché dei rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliono;

g) al termine delle operazioni di cui alla lettera f), compila il verbale;

h) forma il plico contenente il verbale da inviare alla Presidenza della regione, sigillato con il bollo dell'ufficio di sezione e con la firma di tutti i componenti dell'Ufficio, nonché dei rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliono;

i) compila la comunicazione con l'indicazione del totale delle schede votate;

j) forma un plico, da inviare alla Presidenza della regione, contenente i documenti e le carte relativi alle operazioni elettorali, nonché il bollo per i Presidenti delle sezioni non coinvolti nelle operazioni di scrutinio;

k) deposita presso la segreteria del comune l'altro esemplare del verbale della votazione; ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza. Il deposito è reso noto con avviso affisso all'albo pretorio *on-line* del comune;

l) rinvia le operazioni al mattino successivo e dopo aver fatto sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, scioglie l'adunanza.

2. Nei comuni di cui all'art. 22-bis, comma 1, lettere a), b), c) e d), i Presidenti degli uffici di sezione, accompagnati dai rappresentanti delle Forze dell'ordine, consegnano presso la sala di deposito al Presidente della prima sezione, che ne rilascia apposita ricevuta, la busta contenente le mazzette delle schede votate di cui al comma 1, lettera f), e la comunicazione di cui al comma 1, lettera i).

3. Nel Comune di Aosta i Presidenti degli uffici di sezione, accompagnati dai rappresentanti delle Forze dell'ordine, consegnano ai Presidenti di cui all'art. 23, comma 7, che ne rilasciano apposita ricevuta, presso la sala di deposito, la busta contenente le mazzette delle schede votate di cui al comma 1, lettera f), e la comunicazione di cui al comma 1, lettera i).

4. Le operazioni previste dal comma 1 devono essere eseguite nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.»

Art. 23.

Modificazioni all'art. 53

1. La rubrica dell'art. 53 della legge regionale n. 4/1995 è sostituita dalla seguente: «Modalità di elezione del sindaco, del vicesindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti».

2. Il comma 1 dell'art. 53 della legge regionale n. 4/1995 è sostituito dal seguente:

«1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del sindaco e del vicesindaco.»

3. Dopo il comma 6 dell'art. 53 della legge regionale n. 4/1995 è inserito il seguente:

«6-bis. Qualora una lista abbia riportato più del 70 per cento dei voti validi, le sono attribuiti i quattro quinti dei seggi di consigliere assegnati al comune, con arrotondamento della cifra decimale per difetto. I restanti seggi sono ripartiti con le modalità di cui al comma 6 fra le altre liste che abbiano ottenuto almeno 5 voti validi.»

4. Dopo il comma 8-bis dell'art. 53 della legge regionale n. 4/1995 è inserito il seguente:

«8-ter. In caso di decesso o di impedimento permanente di un candidato sindaco e/o vicesindaco, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno fissato per le elezioni, si procede al rinvio delle elezioni con le modalità stabilite dall'art. 21, commi 4, 5 e 6, consentendo in ogni caso l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a sindaco, vicesindaco e consigliere comunale.»



Art. 24.

Modificazione all'art. 54

1. La rubrica dell'art. 54 della legge regionale n. 4/1995 è sostituita dalla seguente: «Voti di preferenza nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti».

Art. 25.

Modificazione all'art. 55

1. Dopo il comma 6 dell'art. 55 della legge regionale n. 4/1995 è inserito il seguente:

«6-bis. In caso di decesso o di impedimento permanente di un candidato sindaco e/o vicesindaco intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno fissato per le elezioni, si procede al rinvio delle elezioni con le modalità stabilite dall'art. 21, commi 4, 5 e 6, consentendo in ogni caso l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a sindaco, vicesindaco e consigliere comunale.».

Art. 26.

Modificazione all'art. 56

1. Al comma 3 dell'art. 56 della legge regionale n. 4/1995 dopo le parole: «partecipa al ballottaggio» sono aggiunte le seguenti parole: «, in qualità di candidato sindaco».

Art. 27.

Sostituzione dell'art. 60

1. L'art. 60 della legge regionale n. 4/1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 60 (*Ammissione di una sola lista*). — 1. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, si intendono eletti i candidati alla carica di sindaco e di vicesindaco che abbiano riportato un numero di voti validi superiore al cinquanta per cento dei votanti, purché il numero dei votanti sia superiore al cinquanta per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune; sono altresì eletti alla carica di consigliere comunale i candidati della lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

2. Qualora il numero di votanti non abbia raggiunto la percentuale di cui al comma 1 o l'unica lista presentata non abbia riportato un numero di voti validi superiori al cinquanta per cento dei votanti, l'elezione è nulla. In tal caso il Presidente della regione, con proprio decreto, fissa la data delle nuove elezioni, che devono svolgersi entro sessanta giorni, e nomina un commissario che esercita le funzioni conferitegli con il medesimo provvedimento.».

Art. 28.

Sostituzione della rubrica del Titolo V

1. La rubrica del Titolo V della legge regionale n. 4/1995 è sostituita dalla seguente: «Scrutinio e proclamazione degli eletti per i comuni di cui all'art. 22-bis, comma 1, lettera f). primo turno e secondo turno».

Art. 29.

Modificazione all'art. 62

1. Al comma 3 dell'art. 62 della legge regionale n. 4/1995 le parole «Nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti» sono soppresse.

Art. 30.

Modificazione all'art. 63

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 63 della legge regionale n. 4/1995 le parole «, Dbis e Dter» sono soppresse.

Art. 31.

Sostituzione dell'art. 64

1. L'art. 64 della legge regionale n. 4/1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 64 (*Proclamazione degli eletti nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti*). — 1. Compiuto lo scrutinio, il Presidente ne dichiara il risultato, lo certifica nel verbale e procede alla proclamazione degli eletti.

2. Il verbale, redatto in duplice esemplare, dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio.

3. Dopo la firma del verbale, l'adunanza è sciolta immediatamente.

4. Un esemplare del verbale è depositato nella segreteria del comune e ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza. Il deposito è reso noto con avviso affisso all'albo pretorio *on-line* del comune.

5. L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal Presidente e da almeno due scrutatori, è subito rimesso al Presidente della regione, insieme col plico delle schede di cui all'art. 63, comma 4.».

Art. 32.


Sostituzione dell'art. 66

1. L'art. 66 della legge regionale n. 4/1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 66 (*Turno di ballottaggio nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti*). — 1. Qualora il Presidente del seggio abbia certificato la parità di voti tra due candidati alla carica di sindaco e del vicesindaco collegato, rinvia la proclamazione degli eletti al secondo turno di votazione.

2. Completate, per quanto dovuto, le operazioni previste all'art. 64, il Presidente del seggio trasmette immediatamente alla Commissione elettorale circondariale i nominativi dei candidati ammessi al ballottaggio.

3. La Commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo alla comunicazione di cui al comma 2, effettua il sorteggio per l'assegnazione del numero progressivo da assegnare ai candidati ammessi al ballottaggio e da riportare nel manifesto e nelle schede di votazione.».



Art. 33.

Inserimento del Titolo V-bis

1. Dopo il Titolo V della legge regionale n. 4/1995 è inserito il seguente:

«Titolo V-bis (*Scrutinio e proclamazione degli eletti per i comuni di cui all'art. 22-bis, comma 1, lettere A), B), C), D) e per il Comune di Aosta. Primo turno e secondo turno*).

Art. 72-bis (*Scrutinio dei voti*). — 1. Per i comuni di cui all'art. 22-bis, comma 1, lettere *a), b), e d)*, i Presidenti degli uffici di scrutinio alle ore sette del giorno successivo alla votazione verificano, presso la sala di deposito, che il contenuto delle buste corrisponda al quantitativo indicato nell'apposita comunicazione che accompagna la busta, mescolano le mazzette delle schede votate e formano pile di non più di mille schede. La formazione delle pile deve essere effettuata in modo da garantire che ognuna di esse contenga mazzette di schede votate provenienti da uffici di sezione diversi. Le pile di schede votate sono prese in carico dai Presidenti degli uffici di scrutinio.

2. Per i comuni di cui all'art. 22-bis, comma 1, lettera *c)*, il Presidente dell'ufficio di scrutinio, alla presenza dei componenti del rispettivo ufficio di scrutinio, verifica che il contenuto delle buste corrisponda al quantitativo indicato nell'apposita comunicazione che accompagna la busta, mescola le mazzette delle schede votate e le prende in carico.

3. Per il Comune di Aosta, i quattro Presidenti individuati quali responsabili degli uffici di scrutinio, ai sensi dell'art. 23, comma 6, alle ore sette del giorno successivo alla votazione verificano, presso la sede degli uffici di scrutinio, che il contenuto delle buste corrisponda al quantitativo indicato nell'apposita comunicazione che accompagna la busta, mescolano le schede e formano pile di non più di mille schede. La formazione delle pile deve essere effettuata in modo da garantire che ognuna di esse contenga mazzette di schede votate provenienti da uffici di sezione diversi. Le pile di schede votate sono prese in carico dai Presidenti degli uffici di scrutinio, i quali sottoscrivono apposita ricevuta di riscontro.

4. Alle ore otto i Presidenti, dopo aver costituito l'ufficio, contano le schede prese in carico e dispongono l'inizio delle operazioni di scrutinio dei voti.

5. Le operazioni di spoglio dei voti devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le ore sedici del giorno stesso.

6. Uno degli scrutatori, designato a sorte, prende una scheda alla volta, la dispiega e la consegna al Presidente, il quale proclama ad alta voce il cognome ed il nome dei candidati alla carica di sindaco e vicesindaco votati, il voto assegnato alla lista votata, il cognome, ed eventualmente il nome, o il numero arabo, dei candidati alla carica di consigliere comunale ai quali sono attribuiti voti di preferenza; il Presidente passa quindi la scheda ad altro scrutatore che insieme con il segretario prende nota del numero dei voti assegnati ai candidati alla carica di sindaco e vicesindaco, del numero dei voti assegnati a ciascuna lista, del numero dei voti di preferenza assegnati a ciascun candidato alla carica di consigliere comunale.

7. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, in una cassetta o in una scatola. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda è subito impresso il timbro dell'ufficio di scrutinio.

8. È vietato scrutinare una scheda se quella precedentemente estratta non è stata posta nella cassetta o scatola, dopo lo spoglio del voto.

9. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.

10. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti dell'ufficio. Terminato lo scrutinio delle schede, il totale dei voti di preferenza conseguiti da ciascun candidato è riportato nel verbale e nelle tabelle di scrutinio sia in cifre, sia in lettere.

11. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero delle schede prese in carico. Il Presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica tra le schede scrutinate e i voti validi assegnati, le schede nulle, le schede bianche e le schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali di scrutinio.

12. Tutte le operazioni di cui al presente articolo devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.

Art. 72-ter (*Nullità del voto. Schede bianche*). —

1. La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto dei commi 2, 3 e 4.

2. Sono nulli i voti contenuti in schede:

a) che non sono quelle di cui agli allegati A, B, C, D o non portano la firma o il bollo richiesti dall'art. 48;

b) che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

3. Le schede nulle, quelle dalle quali non risulti alcuna manifestazione di voto, le contestate per qualsiasi motivo ed i reclami scritti devono essere vidimati da almeno due componenti l'ufficio ed allegati al verbale.

4. Tutte le altre schede devono essere chiuse in una busta suggellata, da unirsi al verbale, firmata dal Presidente e dal segretario.

Art. 72-quater (*Proclamazione degli eletti nei comuni di cui all'art. 22-bis, comma 1, lettera c)*). — 1. Nei comuni di cui all'art. 22-bis, comma 1, lettera *c)*, compiuto lo scrutinio, il Presidente dell'ufficio di scrutinio ne dichiara il risultato, lo certifica nel verbale e procede alla proclamazione degli eletti.

2. Il verbale, redatto in duplice esemplare, dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio.

3. Dopo la firma del verbale, l'adunanza è sciolta immediatamente.

4. Un esemplare del verbale è depositato nella segreteria del comune ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza. Il deposito è reso noto con avviso affisso all'albo pretorio *on-line* del comune.



5. L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un plico sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal Presidente e da almeno due scrutatori, è subito rimesso al Presidente della regione, insieme col plico delle schede votate.

Art. 72-quinquies (*Proclamazione degli eletti nei comuni di cui all'art. 22-bis, comma 1, lettere a), b) e d). Adunanza dei Presidenti*). — 1. Nei comuni di cui all'art. 22-bis, comma 1, lettere a), b) e d), compiuto lo scrutinio, il Presidente dell'ufficio di scrutinio ne dichiara il risultato e lo certifica nel verbale.

2. Il verbale, redatto in duplice esemplare, dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio.

3. Dopo la firma del verbale, l'adunanza è sciolta immediatamente.

4. Un esemplare del verbale è depositato nella segreteria del comune ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza. Il deposito è reso noto con avviso affisso all'albo pretorio *on-line* del comune.

5. L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un plico sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal Presidente e da almeno due scrutatori, è subito rimesso al Presidente dell'ufficio della prima sezione, che provvede al successivo inoltrare al Presidente della regione, dopo il compimento delle operazioni previste dai commi 6, 7, 8 e 9.

6. Il Presidente dell'ufficio della prima sezione, entro le ore diciassette del lunedì successivo alla votazione, riunisce i Presidenti degli altri uffici di scrutinio, o chi ne fa le veci e, insieme ad essi, riassume i risultati degli scrutini dei vari uffici di scrutinio, senza poterne modificare il risultato, pronuncia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate e procede alla proclamazione degli eletti.

7. Il segretario della prima sezione è segretario dell'adunanza dei Presidenti e redige il relativo verbale.

8. Per la validità delle operazioni di cui ai commi 6 e 7 è sufficiente la presenza della maggioranza di coloro che hanno titolo per intervenire.

9. Tutte le operazioni relative all'adunanza dei Presidenti degli uffici di scrutinio devono essere ultimate entro le ore ventiquattro del lunedì successivo alla votazione.

Art. 72-sexies (*Risultato dello scrutinio nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti*). — 1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, compiuto lo scrutinio, il Presidente dell'ufficio di scrutinio ne dichiara il risultato e lo certifica nel verbale.

2. Il verbale, redatto in duplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio di scrutinio.

3. Un esemplare del verbale è depositato nella segreteria del comune ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza. Il deposito è reso noto con avviso affisso all'albo pretorio *on-line* del comune.

4. L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un plico sigillato col bollo dell'ufficio di scrutinio e firmato dal Presidente e almeno da due scrutatori, è subito rimesso al Presidente dell'ufficio cen-

trale, insieme col plico delle schede votate, per il tramite dei Presidenti individuati quali responsabili degli uffici di scrutinio, ai sensi dell'art. 23, comma 7.

Art. 72-septies (*Ufficio centrale*). — 1. L'ufficio centrale è costituito dal Presidente del Tribunale o, in mancanza, da altro magistrato delegato dal Presidente del Tribunale, che lo presiede, e dai componenti l'ufficio di scrutinio n. 1.

2. Il segretario dell'ufficio di scrutinio n. 1 funge da segretario dell'ufficio centrale.

Art. 72-octies (*Proclamazione degli eletti nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti*). — 1. Il Presidente dell'ufficio centrale, nel giorno di martedì successivo alla votazione, riunisce l'ufficio e riassume, senza poterli modificare, i risultati degli scrutini dei vari uffici di scrutinio.

2. Il Presidente, successivamente, determina la cifra elettorale individuale dei candidati alla carica di sindaco e di vicesindaco che è costituita dalla cifra di lista o, in caso di più liste collegate, dalla somma dei voti validi riportati da ciascuna lista, aumentata dei voti eventualmente assegnati esclusivamente ai candidati alla carica di sindaco e di vicesindaco.

3. Il Presidente dell'ufficio centrale, accertati i risultati di cui al comma 2, proclama eletti alla carica di sindaco e di vicesindaco i candidati che hanno raggiunto la maggioranza di cui all'art. 55, comma 6.

4. L'ufficio centrale procede quindi all'assegnazione dei seggi spettanti alle liste in base al disposto dell'art. 57, commi 2, 3 e 3-bis.

5. Il Presidente, successivamente, proclama eletti consiglieri comunali i candidati che hanno ottenuto la maggior cifra individuale, come previsto dall'art. 57, comma 4.


6. Qualora nessuno dei candidati alla carica di sindaco e di vicesindaco abbia raggiunto la maggioranza assoluta dei voti, come previsto dall'art. 55, comma 6, l'ufficio centrale determina i candidati che parteciperanno al turno elettorale di ballottaggio a norma dell'art. 56, rinviando le operazioni di proclamazione degli eletti e di assegnazione dei seggi al giorno di martedì successivo al secondo turno di votazione.

7. Il Presidente dell'ufficio centrale provvede a trasmettere immediatamente i nominativi dei candidati ammessi al ballottaggio al Presidente della regione, al sindaco e alla Commissione elettorale circondariale.

8. La Commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo alla comunicazione di cui al comma 7, effettua il sorteggio per l'assegnazione del numero progressivo da assegnare ai candidati ammessi al ballottaggio e da riportare nel manifesto e nelle schede di votazione.

9. Il Presidente dell'ufficio centrale, accertati i risultati del secondo turno di votazione, proclama eletti alla carica di sindaco e di vicesindaco i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

10. L'ufficio centrale procede quindi all'assegnazione dei seggi spettanti alle liste in base al disposto dell'art. 58.



11. Il Presidente, successivamente, proclama eletti consiglieri comunali i candidati che hanno ottenuto la maggior cifra individuale, come previsto dall'art. 58.

12. I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere alle operazioni dell'ufficio centrale, prendendo posto nella parte della sala riservata all'ufficio.

13. L'ufficio centrale si pronuncia su tutti gli incidenti relativi alle operazioni ad esso affidate.

14. Di tutte le operazioni compiute, degli incidenti occorsi, delle decisioni adottate, delle denunce di cause di ineleggibilità nei riguardi degli eletti deve farsi menzione nel verbale, che, redatto in duplice esemplare, al termine di ciascun turno di votazione, deve essere firmato in ciascun foglio dal Presidente e da tutti i membri dell'ufficio.

15. Un esemplare del verbale è depositato nella segreteria del comune e ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza. Il deposito è reso noto con avviso affisso all'albo pretorio *on-line* del comune.

16. L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un plico sigillato col bollo dell'ufficio e la firma del Presidente e di almeno due membri di esso, è subito rimesso al Presidente della regione, insieme con i verbali di tutte le sezioni e con i plichi delle schede votate.

17. I plichi di cui al comma 16 non possono essere per alcun motivo aperti dall'ufficio centrale.

Art. 72-nonies (*Turno di ballottaggio nei comuni di cui all'art. 22-bis, comma 1, lettere a), b), c) e d), e nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti*). — 1. Qualora il Presidente dell'ufficio di scrutinio, o il Presidente della prima sezione nell'adunanza dei Presidenti delle sezioni, abbia certificato la parità di voti tra due candidati alla carica di sindaco e del vicesindaco collegato, rinvia la proclamazione degli eletti al secondo turno di votazione.

2. Il Presidente dell'ufficio di scrutinio, o il Presidente della prima sezione nell'adunanza dei Presidenti delle sezioni, trasmette immediatamente alla Commissione elettorale circondariale i nominativi dei candidati ammessi al ballottaggio.

3. La Commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo alla comunicazione di cui ai commi 1 e 2, effettua il sorteggio per l'assegnazione del numero progressivo da assegnare ai candidati ammessi al ballottaggio e da riportare nel manifesto e nelle schede di votazione.».

Art. 34.

Modificazione all'art. 73

1. Dopo la lettera *e)* del comma 1 dell'art. 73 della legge regionale n. 4/1995 è inserita la seguente:

«*e-bis*) ogni altra spesa di modesta entità strettamente necessaria a garantire il regolare svolgimento delle elezioni.».

Art. 35.

Inserimento del Titolo VI-bis

1. Dopo il Titolo VI della legge regionale n. 4/1995 è inserito il seguente:

«Titolo VI-bis (*Disposizioni comuni*)

Art. 74-bis (*Pubblicazione dei risultati*). — 1. Il sindaco, entro sette giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio, pubblica i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.

Art. 74-ter (*Annullamento dell'elezione*). —

1. Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, se il voto degli elettori di tali sezioni non influisca sull'elezione di alcuno degli eletti, non occorre fare o ripetere in esse la votazione.

2. In caso diverso, il Presidente della regione fissa, con proprio decreto, la data delle elezioni, che devono svolgersi, nelle sezioni interessate, entro sessanta giorni.».

Capo II

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 1998, N. 54

Art. 36.

Modificazione all'art. 18

1. La lettera *c)* del comma 1 dell'art. 18 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), è sostituita dalla seguente:

«*c)* il sindaco ed il vicesindaco.».

Art. 37.

Modificazioni all'art. 19-quater

1. Il comma 2 dell'art. 19-quater della legge regionale n. 54/1998 è sostituito dal seguente:

«2. La prima seduta del Consiglio è convocata e presieduta dal sindaco, sino all'elezione del Presidente del Consiglio, se previsto dallo statuto.».

2. Il terzo periodo del comma 5 dell'art. 19-quater della legge regionale n. 54/1998 è soppresso.

Art. 38.

Modificazioni all'art. 22

1. Il comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 54/1998 è sostituito dal seguente:

«1. La Giunta è composta dal sindaco, che la presiede, dal vicesindaco e da un numero di assessori, scelti tra i consiglieri comunali, stabilito dallo statuto comunale in misura non superiore a:

a) due, nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;

b) tre, nei comuni con popolazione da 3.001 a 15.000 abitanti;

c) cinque, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.».



2. Al comma 1-*bis* dell'art. 22 della legge regionale n. 54/1998 le parole «15 per cento» sono sostituite dalle parole «30 per cento».

3. Al comma 1-*ter* dell'art. 22 della legge regionale n. 54/1998 la parola «fisso» è soppressa.

4. Il comma 2 dell'art. 22 della legge regionale n. 54/1998 è sostituito dal seguente:

«2. Le modalità di nomina e di revoca dei componenti della Giunta sono stabilite dallo statuto.».

Art. 39.

Sostituzione dell'art. 25

1. L'art. 25 della legge regionale n. 54/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 25 (*Elezione del sindaco e del vicesindaco*). —

1. Il sindaco e il vicesindaco sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale, e sono membri del Consiglio comunale e della Giunta comunale.».

Art. 40.

Modificazioni all'art. 27

1. Al comma 1 dell'art. 27 della legge regionale n. 54/1998, le parole: «, nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti,» sono soppresse.

2. Dopo il comma 2 dell'art. 27 della legge regionale n. 54/1998 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Il sindaco ha la facoltà di fregiarsi di un distintivo di riconoscimento recante la riproduzione dello stemma del relativo comune; le caratteristiche del distintivo sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL).».

3. La deliberazione di cui all'art. 27, comma 2-*bis*, della legge regionale n. 54/1998, introdotto dal comma 2, è adottata dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 41.

Sostituzione dell'art. 30

1. L'art. 30 della legge regionale n. 54/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 30 (*Competenze del vicesindaco*). — 1. Il vicesindaco assume di diritto la carica di assessore comunale e, nel caso di assenza o impedimento temporaneo del sindaco, assume tutte le funzioni attribuite al sindaco dalla legge.».

Art. 42.

Modificazioni all'art. 30-bis

1. Alla rubrica dell'art. 30-*bis* della legge regionale n. 54/1998 le parole «nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti» sono soppresse.

2. Al comma 1 dell'art. 30-*bis* della legge regionale n. 54/1998 le parole «nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti» sono soppresse.

Art. 43.

Modificazioni all'art. 30-ter

1. Alla rubrica dell'art. 30-*ter* della legge regionale n. 54/1998, le parole «nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti» sono soppresse.

2. Dopo il comma 5 dell'art. 30-*ter* della legge regionale n. 54/1998 è inserito il seguente:

«5-*bis*. Il sindaco, qualora sia eletto nella condizione di cui all'art. 56, comma 3, della legge regionale n. 4/1995, provvede ad individuare l'assessore a cui attribuire le funzioni di cui all'art. 30. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza e decesso del sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.».

Art. 44.

Modificazione all'art. 30-quater

1. Al comma 2 dell'art. 30-*quater* della legge regionale n. 54/1998, le parole «nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti» sono soppresse.

Art. 45.

Modificazioni all'art. 70

1. Ai numeri 1), 2) e 4) della lettera *c*) del comma 1 dell'art. 70 della legge regionale n. 54/1998, le parole: «, nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti» sono soppresse.

2. Dopo il numero 2) della lettera *c*) del comma 1 dell'art. 70 della legge regionale n. 54/1998, è inserito il seguente numero:

«2-*bis*) dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, qualora sia stato eletto nella condizione di cui all'art. 56, comma 3, della legge regionale n. 4/1995;».

Capo III

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 30 MARZO 2015, N. 4


Art. 46.

Modificazioni all'art. 2

1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 30 marzo 2015, n. 4 (Nuove disposizioni in materia di indennità di funzione e gettoni di presenza degli amministratori dei comuni e delle *Unités des Communes valdôtaines* della Valle d'Aosta), è sostituito dal seguente:

«1. Ai sindaci è attribuita un'indennità mensile lorda di funzione nella misura di:

a) euro 1.900 per i sindaci dei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti;



b) euro 2.100 per i sindaci dei comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti;

c) euro 2.900 per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;

d) euro 3.600 per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti;

e) euro 5.100 per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 4/2015 è inserito il seguente:

«1-bis. Il consiglio comunale ha la facoltà di aumentare fino ad un massimo del 20 per cento l'indennità mensile lorda di funzione di cui al comma 1.».

3. Al comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 4/2015 le parole: «L'indennità mensile lorda di funzione dei sindaci» sono sostituite dalle seguenti: «L'indennità mensile lorda di funzione del sindaco, di cui al comma 1,».

4. Al comma 4 dell'art. 2 della legge regionale n. 4/2015 le parole: «L'indennità massima attribuibile ai sensi del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «L'indennità mensile lorda di funzione del sindaco, di cui ai commi 1, 1-bis e 3,».

5. Al comma 5 dell'art. 2 della legge regionale n. 4/2015 le parole: «l'indennità e» sono sostituite dalle seguenti: «l'indennità di cui ai commi 1, 1-bis e 3, nonché».

Art. 47.

Sostituzione dell'art. 3

1. L'art. 3 della legge regionale n. 4/2015 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Indennità di funzione del vice sindaco*). — 1. Al vice sindaco dei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti è attribuita un'indennità mensile lorda di funzione pari al 55 per cento dell'indennità di cui all'art. 2, commi 1, 1-bis e 3.

2. Al vice sindaco dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è attribuita un'indennità mensile lorda di funzione pari all'80 per cento dell'indennità di cui all'art. 2, commi 1, 1-bis e 3.».

Art. 48.

Sostituzione dell'art. 4

1. L'art. 4 della legge regionale n. 4/2015 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Indennità di funzione degli assessori comunali*). — 1. Agli assessori dei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, è attribuita un'indennità mensile lorda di funzione pari al 40 per cento dell'indennità di cui all'art. 2, commi 1, 1-bis e 3.

2. Agli assessori dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, è attribuita un'indennità mensile lorda di funzione pari al 75 per cento dell'indennità di cui all'art. 2, commi 1, 1-bis e 3.

3. Agli assessori che, in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del vicesindaco, siano stati individuati dai rispettivi sindaci, ai sensi dell'art. 30-ter, comma 4,

della legge regionale n. 54/1998, ad esercitare le funzioni di cui all'art. 30 della medesima legge, spetta l'indennità di funzione attribuita al vice sindaco, ai sensi dell'art. 3.».

Art. 49.

Modificazione all'art. 5.

1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 4/2015 le parole: «il cui ammontare lordo non può essere superiore al 5 per cento dell'indennità di funzione attribuibile al sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «il cui ammontare lordo è pari al 5 per cento dell'indennità di cui all'art. 2, commi 1, 1-bis e 3».

Art. 50.

Modificazione all'art. 6

1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 4/2015 le parole: «non superiore al 20 per cento dell'indennità di funzione attribuibile al sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 20 per cento dell'indennità di cui all'art. 2, commi 1, 1-bis e 3».

Art. 51.

Modificazione all'art. 7

1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 4/2015 le parole: «non superiore al 25 per cento dell'indennità di funzione attribuibile al sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 25 per cento dell'indennità di cui all'art. 2, commi 1, 1-bis e 3».

Art. 52.

Inserimento dell'art. 7-bis

1. Dopo l'art. 7 della legge regionale n. 4/2015 è inserito il seguente:

«Art. 7-bis (*Rinuncia o riduzione*). — 1. Il sindaco, il vice sindaco, il Presidente del consiglio comunale, gli assessori e i consiglieri possono rinunciare all'indennità di funzione o ai gettoni di presenza, ovvero ridurne il relativo importo, con apposita dichiarazione da trasmettere al consiglio comunale.».


Capo IV

MODIFICAZIONI AD ALTRE LEGGI REGIONALI

Art. 53.

Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 23

1. L'art. 12 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 23 (Norme concernenti lo status degli amministratori locali della Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 18 maggio 1993, n. 35, 23 dicembre 1994, n. 78 e 19 maggio 1995, n. 17), è sostituito dal seguente:



«Art. 12 (*Rimborso spese*). — 1. Agli amministratori di cui all'art. 2, ad esclusione del sindaco e del Presidente dell'*Unité des Communes valdôtaines*, di cui all'art. 13 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle comunità montane), che, per l'espletamento del loro mandato, si rechino fuori dell'ambito territoriale a cui si riferiscono le funzioni esercitate, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e debitamente documentate, alle condizioni previste da apposito regolamento adottato dalla Giunta regionale d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL).

2. Le spese per la partecipazione degli amministratori di cui all'art. 2 a riunioni a livello sovra-regionale, nazionale e internazionale, cui partecipano nell'espletamento del loro mandato, sono a carico degli enti di appartenenza.»

2. Il regolamento di cui all'art. 12, comma 1, della legge regionale n. 23/2001, come sostituito dal comma 1, è adottato dalla Giunta regionale con propria deliberazione, d'intesa con il CPEL, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 54.

Modificazioni alla legge regionale 7 febbraio 1997, n. 4

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 7 febbraio 1997, n. 4 (Contenimento, pubblicità e controllo delle spese per la campagna elettorale dei candidati alla carica di sindaco, di vicesindaco, di consigliere comunale e circoscrizionale, ai sensi dell'art. 78 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vicesindaco e del consiglio comunale)), le parole: «nonché, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti,» sono sostituite dalla seguente: «oppure».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 4/1997 è inserito il seguente:

«1-bis. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, i candidati alla carica di sindaco e di vicesindaco devono altresì presentare personalmente il rendiconto relativo alle spese per la campagna elettorale da loro sostenute, nei tempi e con le modalità di cui al comma 1.»

3. Il comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 4/1997 è sostituito dal seguente:

«4. Gli importi di cui al presente articolo sono aggiornati in base alla variazione media annua dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con provvedimento del dirigente della struttura competente.»

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 55.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale n. 4/1995:

- a) il comma 1-bis dell'art. 2;
- b) il comma 1-bis dell'art. 32;
- c) l'art. 32-bis;
- d) l'art. 52-bis;
- e) il comma 3-bis dell'art. 62;
- f) l'art. 65;
- g) l'art. 67;
- h) l'art. 68;
- i) l'art. 69;
- j) l'art. 70;
- k) l'art. 72;
- l) gli allegati Dbis e Dter.

2. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale n. 54/1998:

- a) la lettera a-bis) del comma 2 dell'art. 21;
- b) l'art. 25-bis;
- c) il comma 1-bis dell'art. 27;
- d) l'art. 30-bis1;
- e) l'art. 30-ter1;
- f) l'art. 30-quater1;
- g) il numero 4-bis) della lettera c) del comma 1 dell'art. 70.


3. Sono, inoltre, abrogati:

- a) l'art. 8 della legge regionale 22/2001;
- b) il comma 4 dell'art. 88 della legge regionale n. 8/2003;
- c) il comma 2 dell'art. 2, il comma 2 dell'art. 11, gli articoli 12 e 18, il comma 2 dell'art. 23, gli articoli 26, 33, 36, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 47 e il comma 1 dell'art. 48 della legge regionale 19 gennaio 2015, n. 1;
- d) gli articoli 11, 14 e 15 della legge regionale 15 maggio 2017, n. 6.

Art. 56.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui alla presente legge, esclusi i Capi III e IV, si applicano a decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.



2. Le disposizioni di cui ai Capi III e IV della presente legge si applicano a tutti gli enti locali a decorrere dalla data delle prime elezioni generali comunali successive alla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga a quanto disposto dall'art. 11, comma 2, della legge regionale n. 23/2001.

3. Ciascun consiglio comunale adegua il proprio statuto alle disposizioni di cui alla presente legge non oltre il sessantesimo giorno precedente alle prime elezioni comunali successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 6 dicembre 2019.

Il Presidente: FOSSON

(*Omissis*).

21R00223

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2019, n. 19.

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione e proroga di termini.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 58 del 30 dicembre 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione

1. Ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettere *a*) ed *e*), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione, derivanti da acquisizioni di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, e da sentenze esecutive, elencati negli allegati A e B della presente legge, per un importo complessivo di euro 2.068.647,78.

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti già iscritti nel bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021 nella Missione 20 - Programma 01 (Fondo di riserva) e nei pertinenti capitoli di bilancio.

Art. 2.

Proroga di termini

1. La validità delle graduatorie degli enti di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), vigenti alla data del 31 dicembre 2019 ed esitate da procedure bandite entro il 31 dicembre 2018, è prorogata sino al 31 dicembre 2020.

2. All'art. 5 della legge regionale 21 luglio 2016, n. 11 (Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 2006, n. 26 (Nuove disposizioni per la classificazione, la gestione, la manutenzione, il controllo e la tutela delle strade regionali. Abrogazione della legge regionale 10 ottobre 1950, n. 1, e del regolamento regionale 28 maggio 1981, n. 1)), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;

b) al comma 6, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

3. Ai commi 4 e 6 dell'art. 4 della legge regionale 2 agosto 2016, n. 16 (Disposizioni collegate alla legge regionale di variazione del bilancio di previsione per il triennio 2016/2018), le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 30 dicembre 2019

Il Presidente: TESTOLIN

(*Omissis*).

21R00224



LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2019, n. 20.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 58 del 30 dicembre 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno 2020

1. Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e dell'art. 18 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2020 fino alla data di approvazione del bilancio di previsione della Regione 2020/2022 e, comunque, non oltre il 30 aprile 2020. Conseguentemente, la decorrenza degli effetti della riorganizzazione delle strutture organizzative della Giunta regionale, approvata con deliberazione n. 1729 del 6 dicembre 2019, è posticipata non oltre il 1° maggio 2020.

2. Nel corso dell'esercizio provvisorio autorizzato ai sensi del comma 1, il bilancio regionale è gestito secondo i principi applicati della contabilità finanziaria di cui al paragrafo n. 8 dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011, nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per l'esercizio finanziario 2020 del bilancio di previsione della Regione 2019/2021, come modificato dai provvedimenti di variazione adottati nel corso dell'anno 2019. Sono, in ogni caso, autorizzati per intero le spese obbligatorie relative alle elezioni per il rinnovo dei consigli comunali nel 2020 e i trasferimenti correnti di finanza locale per un importo corrispondente agli stanziamenti assestati a valere sull'esercizio finanziario 2020 del bilancio di previsione della Regione 2019/2021.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2020. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste.

Aosta, 30 dicembre 2019

Il Presidente: TESTOLIN

(Omissis).

21R00225

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 23 aprile 2021, n. 8.

Esternalizzazione del servizio gestione degli archivi dei Geni Civili regionali e ulteriori disposizioni.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 90 Speciale del 23 aprile 2021)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 8

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 47/6 del 13 aprile 2021;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA:

legge regionale 23 aprile 2021, n. 8;

Esternalizzazione del servizio gestione degli archivi dei Geni civili regionali e ulteriori disposizioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.


Il Presidente: MARSILIO

ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO GESTIONE DEGLI ARCHIVI DEI GENI CIVILI REGIONALI E ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 1.

Autorizzazione affidamento del servizio di gestione documentale per i Geni civili regionali

1. Al fine di snellire e velocizzare le procedure e gli adempimenti legati alle funzioni previste dalla legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 in materia di riduzione del rischio sismico e di vigilanza e controllo su opere



e costruzioni in zone sismiche anche in considerazione dell'incremento delle istanze di accesso agli atti esponenzialmente aumentate per effetto del cosiddetto «*superbonus*» previsto dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Dipartimento infrastrutture e trasporti, per il tramite dei servizi dei geni civili regionali, è autorizzato all'affidamento di un servizio esterno per le attività relative alla gestione dell'archivio cartaceo, alla fascicolazione, archiviazione ed estrazione di documenti afferenti le pratiche progettuali depositate o autorizzate, nel rispetto della normativa statale vigente in materia di contratti pubblici e di beni culturali.

Art. 2.

Diritti di ricerca e visura

1. L'espletamento degli adempimenti inerenti l'accesso e l'estrazione documentale dall'archivio di cui all'art. 1, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è soggetto al pagamento in favore della Regione Abruzzo dei diritti di ricerca e visura stabiliti a *forfait* in euro 20,00 per ogni istanza.

Art. 3.

Norma finanziaria - art. 1

1. La copertura finanziaria del servizio di cui all'art. 1, oltre che dalle entrate derivanti dai diritti di cui all'art. 2, è inizialmente assicurata mediante l'incremento, per euro 43.394,76, della dotazione finanziaria di cui al capitolo di parte spesa del bilancio di previsione regionale 2021 n. 151440.14, istituito nell'ambito dalla Missione 11, Programma 01, titolo 1, Macroaggregato 03 e contestuale riduzione, di pari importo, della disponibilità per il medesimo esercizio 2021 di cui al capitolo n. 152240.4 rubricato in Missione 11, Programma 01, titolo 2, Macroaggregato 03.

Art. 4.

Disposizioni urgenti per individuazione aree inidonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili

1. Nelle more dell'individuazione in via amministrativa delle aree e dei siti inidonei all'installazione di specifici impianti da fonti rinnovabili, così come previsto dal decreto ministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), sono sospese le installazioni non ancora autorizzate di impianti di produzione di energia eolica di ogni tipologia, le grandi installazioni di fotovoltaico posizionato a terra e di impianti per il trattamento dei rifiuti, inclusi quelli soggetti ad edilizia libera, nelle zone agricole caratterizzate da produzioni agroalimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, al fine di non compromettere o interferire negativamente con la valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale.

2. La Giunta regionale è tenuta a proporre al consiglio regionale lo strumento di pianificazione di cui al comma 1, ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

3. Qualora la Giunta non adempia a quanto stabilito dal comma 2, cessano le sospensioni di cui al comma 1.

Art. 5.

Norme in materia di tutela dell'ambiente e del paesaggio

1. Al fine di evitare la possibile elusione delle norme in materia di tutela dell'ambiente e del paesaggio attraverso la frammentazione «artificiosa» di un progetto di produzione di energia da fonte rinnovabile, di fatto riconducibile ad un intervento unitario, al fine di considerare un singolo progetto anche in riferimento ad alti progetti appartenenti

alla stessa categoria localizzati nel medesimo contesto territoriale ed ambientale, che per l'effetto cumulo determinano il superamento della soglia dimensionale fissata dall'allegato IV - Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), l'ambito territoriale da considerare, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), a prescindere dalla potenza, per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA) è definito da una fascia individuata dal raggio di 1 Km misurato a partire:

a) dal centro per le opere puntuali;

b) dal perimetro esterno dell'area occupata per le opere areali;

c) dall'ultima installazione allocata sulle estremità del tracciato per le opere lineari. Tale fascia si applica anche sull'asse trasversale (destra e sinistra) del tracciato di opere lineari.

2. Nelle cosiddette aree contigue delle aree naturali protette il raggio è elevato a 2 km.

Art. 6.

Modifiche all'art. 23 della legge regionale n. 29/2020

1. Il comma 1 dell'art. 23 della legge regionale 13 ottobre 2020, n. 29 (Modifiche alla legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo), misure urgenti e temporanee di semplificazione e ulteriori disposizioni in materia urbanistica ed edilizia), come modificato dall'art. 19, comma 7, lettera b), punto 1, della legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1 (Legge di stabilità regionale 2021), è sostituito dal seguente:

«1. I comuni abruzzesi delle aree del cratere sismico 2009, nell'ambito della propria potestà pianificatoria e regolamentare in materia, possono adeguare i rispettivi strumenti urbanistici, nel rispetto dei limiti e parametri di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968, al fine di ricomprendere in aree edificabili i lotti interessati da strutture e manufatti temporanei realizzati a seguito degli eventi sismici a condizione che gli stessi siano conformi ai titoli autorizzativi e/o comunicazioni previsti ovvero alla normativa emergenziale emanata a seguito degli eventi sismici. L'adeguamento in deroga è escluso nelle aree tutelate ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).».


Art. 7.

Contributi straordinari agli enti territoriali per Giro d'Italia

1. Per l'anno 2021, in occasione del passaggio del Giro d'Italia 2021 sulle strade abruzzesi, la Regione costituisce il seguente fondo di spesa per erogare contributi straordinari a province e comuni, al fine di provvedere alla sistemazione delle direttrici viarie interessate dal percorso delle tappe ciclistiche, con una dotazione finanziaria pari ad euro 1.000.000,00.

2. Le risorse di cui comma 1 verranno ripartite, entro sette giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento della Giunta regionale sulla base delle richieste pervenute dagli enti territoriali interessati.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, per complessivi euro 1.000.000,00, si provvede, in attuazione di quanto disposto dall'art. 6 della legge regionale n. 1/2021, mediante applicazione per il corrispondente importo dell'avanzo di cui al fondo ex art. 111 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modifiche, siccome determinato in sede di rendiconto per l'esercizio 2020. La Giunta regionale provvede, con la variazione di cui all'art. 6 della legge regionale n. 1/2021, all'istituzione del seguente nuovo ed apposito stanziamento denominato «Fondo per sostegno enti territoriali per sistemazione strade per Giro d'Italia» alla Missione 10, Programma 05, Titolo 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale pluriennale 2021-2023, per l'anno 2021, per euro 1.000.000,00.



Art. 8.

*Sostituzione dell'art. 1
della legge regionale n. 39/2019*

1. L'art. 1 della legge regionale 21 novembre 2019, n. 39 (Compartecipazione della Regione Abruzzo per la valorizzazione, il recupero e il miglioramento ambientale delle opere irrigue nel Fucino ed altre disposizioni urgenti) è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (*Interventi straordinari sulla rete irrigua fucense*). —

1. La Regione concede per l'anno 2021 al Comune di Trasacco (AQ) un contributo di euro 250.000,00 a titolo di compartecipazione agli oneri derivanti dai lavori urgenti e indifferibili necessari per la ristrutturazione dell'opera architettonica ricadente in detto comune e denominata "Tre Portoni", della zona ad essa adiacente nonché per irreggimentare il flusso delle acque che vi scorrono. Per l'utilizzazione del contributo il Comune di Trasacco ed il Consorzio di bonifica ovest Liri-Garigliano sono tenuti alla sottoscrizione preventiva di specifico accordo.

2. Nel quadro delle competenze pubbliche attribuite ai consorzi di bonifica dalla normativa vigente ed al fine di garantire la normale erogazione di servizi a tutti i proprietari terrieri ricadenti nel comprensorio del Consorzio di bonifica ovest, con sede in Avezzano, è concesso allo stesso Consorzio, per l'annualità 2021, un contributo straordinario di euro 100.000,00 al fine di realizzare interventi infrastrutturali di ammodernamento ed efficientamento della rete di distribuzione idrica a servizio della Marsica orientale, nonché il dragaggio e la pulizia del fondale del bacino artificiale posto a monte dell'opera di presa situata sul fiume Giovenco.

3. Agli oneri finanziari di cui al presente articolo si fa fronte con le risorse allocate nella parte spesa del bilancio di previsione pluriennale 2021-2023, esercizio 2021, Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 2 "Spese in conto capitale".

4. La copertura degli oneri finanziari di cui al presente articolo, quantificati per l'anno 2021 in complessivi euro 350.000,00, è assicurata mediante le seguenti variazioni al bilancio di previsione pluriennale 2021-2023, esercizio 2021, in termini di competenza e cassa:

a) in aumento parte Spesa: Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 2 "Spese in conto capitale", capitolo di nuova istituzione denominato "Interventi straordinari sulla rete irrigua nel Fucino" da assegnare al Dipartimento agricoltura, per euro 350.000,00;

b) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 500, Categoria 02, per euro 350.000,00.

5. Le maggiori spese di cui al presente articolo sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente all'avvenuto accertamento delle maggiori entrate di cui all'articolo stesso.»

Art. 9.

*Concessione contributo straordinario al C.R.U.A.
e interventi urgenti COTIR*

1. Al fine di dare avvio al processo di risanamento del Centro di ricerca unico d'Abruzzo (CRUA) di cui al Piano economico finanziario di risanamento, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 55 del 3 febbraio 2021, nel quale si prevede un intervento della Regione Abruzzo per complessivi euro 2.156.350,00, è concesso in favore del Centro di ricerca, a titolo di acconto sulle quote dovute dalla Regione, un trasferimento straordinario di euro 980.000,00 sul triennio 2021/2023.

2. È stanziata la somma di euro 10.000,00 per interventi urgenti ed indifferibili, di competenza del Dipartimento regionale agricoltura, per la salvaguardia dei beni immobili del patrimonio regionale in uso al Consorzio per la divulgazione e sperimentazione delle tecniche irrigue (COTIR).

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, sono apportate le seguenti variazioni di competenza e cassa:

a) parte Spesa: Titolo I, Missione 16, Programma 1, Macroaggregato 4, in aumento su articolo di nuova istituzione del Capitolo n. 101634, denominato «Spese per il risanamento del CRUA» per:

annualità 2021: euro 200.000,00;

annualità 2022: euro 390.000,00;

annualità 2023: euro: 390.000,00;

b) parte Spesa: Titolo I, Missione 16, Programma 1, Macroaggregato 4, in aumento su capitolo di nuova istituzione, denominato «Interventi di salvaguardia del patrimonio regionale/DPD» per:

annualità 2021: euro 10.000,00;

c) parte Spesa: Titolo I, Missione 16, Programma 1, Macroaggregato 4, in diminuzione per:

annualità 2021: euro 210.000,00;

annualità 2022: euro 390.000,00;

annualità 2023: euro 390.000,00.

Art. 10.

Contributi in favore di Saga S.p.a.

1. Per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 2 ottobre 2019, n. 33, in materia di funzioni pubbliche svolte dall'Aeroporto d'Abruzzo, il contributo riconosciuto in favore del gestore - Saga S.p.a. è pari, per il 2021, a euro 1.700.000,00.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede, per euro 920.000,00, mediante lo stanziamento già iscritto nello stato di previsione delle spese dell'esercizio 2021 al Capitolo 242423.1, istituito nell'ambito della Missione 10, Programma 04, Titolo 1 e, per la restante parte, mediante le seguenti variazioni da apportare per competenza e cassa allo stato di previsione delle spese di cui alla legge di bilancio 2021-2023:

a) nello stato di previsione delle spese dell'esercizio 2021 è diminuito lo stanziamento iscritto nel Titolo 1, Missione 10, Programma 04, Capitolo 242422.3, di euro 780.000,00;

b) nello stato di previsione delle spese dell'esercizio 2021 è aumentato lo stanziamento iscritto nel Titolo 1, Missione 10, Programma 04, Capitolo 242423.1, di euro 780.000,00.

Art. 11.

*Modifiche all'art. 36
della legge regionale n. 96/1996*

1. All'art. 36 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1-bis le parole «31 ottobre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2021»;

b) alla lettera a) del comma 4 le parole «31 ottobre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2021».

Art. 12.

Modifiche alla legge regionale n. 16/2003

1. Alla legge regionale 23 ottobre 2003, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta), come modificata dall'art. 19, comma 29, della legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1 (Legge di stabilità regionale 2021) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 5-bis, al comma 5, la parola «regolamento» è sostituita dalle seguenti: «disciplinare di cui all'art. 5-quater»;

b) la rubrica dell'art. 5-quater è sostituita dalla seguente: «Disciplinare attuativo dei Marina Resort»;

c) all'art. 5-quater, al comma 1, le parole «presenta al Consiglio regionale una proposta di regolamento con il quale è definito» sono sostituite dalle seguenti: «definisce con disciplinare»;

d) all'art. 5-quater, al comma 2, la parola «regolamento» è sostituita dalla seguente: «disciplinare» e le parole «le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dei Marina Resort, i requisiti minimi per gli alloggi nelle unità da diporto con contratto stagionale, nonché» sono sopresse.



Art. 13.

*Sostituzione dell'art. 2
della legge regionale n. 31/2017*

1. L'art. 2 della legge regionale 4 maggio 2017, n. 31 (Partecipazione della Regione alla Fondazione «O.N.L.U.S. Santa Rita Fondazione Italiana delle Malattie Oncologiche, delle Malattie Gastroenteriche, delle Patologie Socio-Sanitarie e delle Malattie Rare ed Emergenti») è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Partecipazione alla Fondazione O.N.L.U.S. Santa Rita). — 1. Per le finalità di cui all'art. 1, la Regione partecipa a titolo gratuito quale socio alla Fondazione.

2. L'assessore regionale competente, o un suo delegato, rappresenta la Regione Abruzzo in seno all'assemblea dei soci della Fondazione.

3. Al rappresentante non è riconosciuto alcun compenso né rimborso spese a carico della finanza regionale.»

Art. 14.

*Modifiche agli articoli 16 e 29
della legge regionale n. 10/2020*

1. Il comma 2 dell'art. 16 della legge regionale 3 giugno 2020, n. 10 (Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19) è sostituito dal seguente:

«2. La copertura finanziaria relativa all'onere di cui al comma 1 è assicurata con la riprogrammazione, ai sensi degli articoli 241 e 242 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77, dei fondi relativi al PAR-FSC Abruzzo 2014-2020, già operata con la deliberazione della Giunta regionale n. 648/2020.»

2. All'art. 29 della legge regionale n. 10/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «articoli 2, 3 e 16 della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 2 e 3 della presente legge»;

b) al comma 2 le parole «articoli 2, 3 e 16 della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 2 e 3 della presente legge»;

c) al comma 3 le parole «articoli 2, 3 e 16 della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 2 e 3 della presente legge».

Art. 15.

*Modifica all'art. 2
della legge regionale n. 4/2021*

1. All'art. 2 della legge regionale 15 marzo 2021, n. 4 (Disposizioni per la valorizzazione, promozione e diffusione della Street Art) è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. Ove gli interventi riguardino beni culturali o paesaggistici, restano ferme le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.»

Art. 16.

*Modifica all'art. 19
della legge regionale n. 2/2021*

1. Il comma 2 dell'art. 19 della legge regionale 20 gennaio 2021, n. 2 (Bilancio di previsione finanziario 2021-2023) è sostituito con il seguente:

«2. La variazione di cui al comma 1 è predisposta dal Servizio bilancio ragioneria.»

Art. 17.

*Modifica all'art. 2
della legge regionale n. 7/2015*

1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 24 marzo 2015, n. 7 (Disposizioni a tutela della sicurezza del trasporto pubblico regionale) è interamente sostituito dal seguente:

«1. Per le finalità di cui all'art. 1, la Regione può stipulare specifiche intese con i rappresentanti dei Corpi delle Forze di polizia, Vigili del fuoco, Capitanerie di porto, Guardia costiera e delle aziende esercenti il trasporto pubblico regionale per concessione e contratto di servizio, volte a disciplinare le forme e le modalità con cui sono assicurate la presenza e la circolazione a bordo dei mezzi degli agenti e degli ufficiali delle Forze di polizia di cui all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza), degli appartenenti al Corpo dei Vigili del fuoco e delle Capitanerie di Porto - Guardia costiera.»

Art. 18.

Modifiche alla legge regionale n. 51/2010

1. Alla legge regionale 9 dicembre 2010, n. 51 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

«1. La pubblicazione del Burat è curata dal competente ufficio la cui responsabilità è assegnata ad un funzionario di categoria D, preferibilmente con profilo "Specialista amministrativo" o "Specialista giornalista". All'Ufficio competono la direzione, la redazione e la gestione del Bollettino.»

b) l'art. 6 è abrogato.

Art. 19.

*Sostituzione dell'art. 4
della legge regionale n. 42/2019*

1. L'art. 4 della legge regionale 10 dicembre 2019, n. 42 (Interventi in favore delle famiglie che hanno all'interno del proprio nucleo familiare un componente affetto da grave patologia oncologica o sottoposto a trapianto) è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (Modalità attuative). — 1. La Giunta regionale, limitatamente all'anno 2021, disciplina con propria deliberazione le modalità attuative ed applicative della presente legge.

2. La Giunta regionale disciplina con propria deliberazione gli aspetti inerenti la protezione dei dati personali con specifico riferimento alle famiglie che hanno all'interno del proprio nucleo familiare un componente affetto da grave patologia oncologica o sottoposto a trapianto.

3. La deliberazione di cui al comma 2 è adottata dalla Giunta regionale unicamente nel caso di necessità di uno specifico intervento integrativo rispetto alla disciplina dettata in materia di protezione dei dati personali dalla normativa nazionale e regionale e dal disciplinare regionale.»

Art. 20.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il consiglio regionale, con provvedimento n. 47/6 del 13 aprile 2021, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPISI

(Omissis).

21R00218



REGIONE SICILIA

LEGGE 3 febbraio 2021, n. 2.

Intervento correttivo alla legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 recante norme sul governo del territorio.

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 6 del 12 febbraio 2021 (n. 8)).

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 8 «Semplificazione e flessibilità» della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19

1. Il comma 5 dell'art. 8 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 è abrogato.

Art. 2.

Modifiche all'art. 15 «Elementi di pianificazione territoriale regionale» della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19.

1. Al comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 le parole «di concerto con l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana,» sono soppresse.

Art. 3.

Modifiche all'art. 18 «Valutazione ambientale strategica (VAS)» della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19

1. Al comma 5 dell'art. 18 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 le parole «designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici (ZPS) ovvero di quelli classificati come siti di importanza comunitaria (SIC) per la protezione degli *habitat* naturali e della flora e della fauna selvatica,» sono sostituite dalle parole «appartenenti alla Rete Natura 2000».

2. I commi 8, 9 e 10 dell'art. 18 della legge regionale n. 19/2020 sono abrogati.

Art. 4.

Modifiche all'art. 19 «Contenuti del Piano territoriale regionale con valenza paesaggistica (PTR)» della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19.

1. La rubrica dell'art. 19 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 è sostituita dalla seguente «Contenuti del Piano territoriale regionale con valenza economico-sociale (PTR)».

2. Il comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 19/2020 è sostituito dal seguente:

«1. Il Piano territoriale regionale con valenza economico-sociale, di seguito denominato PTR, costituisce lo strumento di proiezione territoriale delle strategie di sviluppo economico e sociale di breve, medio e lungo termine con le quali la Regione realizza, orienta, indirizza e coordina la programmazione delle risorse e la pianificazione strategica, di coordinamento territoriale e urbanistica delle Città metropolitane, dei liberi Consorzi comunali e dei comuni, singoli o associati.»

3. Il comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 19/2020 è sostituito dal seguente:

«2. I contenuti e le procedure del PTR sono definiti da apposito atto di indirizzo della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

4. Il comma 3 dell'art. 19 della legge regionale n. 19/2020 è sostituito dal seguente:

«3. L'atto di indirizzo di cui al comma 2 è aggiornato periodicamente, con particolare riferimento all'introduzione di norme nazionali o regionali inerenti alle materie di pertinenza del Piano.»


5. Il comma 4 dell'art. 19 della legge regionale n. 19/2020 è abrogato.

6. Al comma 5 dell'art. 19 della legge regionale n. 19/2020 le parole «del paesaggio e» e le parole «di qualità paesaggistica» sono soppresse.

7. Alla lettera *f*) del comma 6 dell'art. 19 della legge regionale n. 19/2020 le parole «culturali,» e «paesaggistiche,» sono soppresse e dopo le parole «in conformità con le previsioni del» sono aggiunte le parole «piano paesaggistico, del».

8. Dopo il comma 8 dell'art. 19 della legge regionale n. 19/2020 è inserito il seguente:

«8-bis. Gli interventi sui beni paesaggistici sono ammessi nei soli casi e limiti previsti dai piani paesaggistici ovvero dalla disciplina d'uso dei beni paesaggistici, dettata ai sensi degli articoli 140 e 141-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio e successive modificazioni, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Le previsioni dei piani paesaggistici non sono derogabili dagli altri strumenti pianificatori, sono cogenti e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute in altri strumenti, ai sensi degli articoli 143, comma 9, e 145, comma 3, del Codice. Gli enti locali e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, assicurando la partecipazione degli organi regionali preposti alla tutela paesaggistica, ai sensi dell'art. 145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.»



Art. 5.

Modifiche all'art. 21 «Procedimento di formazione del Piano territoriale regionale» della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19.

1. Al comma 1 dell'art. 21 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 le parole «di concerto con l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana,» sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'art. 21 della legge regionale n. 19/2020 le parole «di concerto con l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana» sono soppresse.

Art. 6.

Modifiche all'art. 22 «Contenuti del piano territoriale consortile (PTC) e del piano della Città metropolitana (PCM)» della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19.

1. Alla lettera *d*) del comma 2 dell'art. 22 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 le parole «e culturali» sono soppresse.

2. Alla lettera *d*) del comma 6 dell'art. 22 della legge regionale n. 19/2020 la parola «idrogeologica» è sostituita dalla parola «idrologica».

Art. 7.

Modifiche all'art. 24 «Procedure di formazione del PTC e del PCM» della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19

1. Al comma 1 dell'art. 24 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 le parole «comune capoluogo del libero Consorzio comunale» sono sostituite dalle parole «libero Consorzio comunale» e le parole «dal comune capoluogo della Città metropolitana» sono sostituite dalle parole «dalla Città metropolitana».

Art. 8.

Modifiche all'art. 25 «Contenuti del Piano urbanistico generale comunale (PUG)» della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19.

1. La lettera *l*) del comma 3 dell'art. 25 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 è sostituita dalla seguente:

«*l*) annovera i beni paesaggistici, ambientali, culturali e storico-architettonici sottoposti a tutela;».

2. La lettera *p*) del comma 3 dell'art. 25 della legge regionale n. 19/2020 è sostituita dalla seguente:

«*p*) alla luce dei principi di contenimento del consumo di suolo, in conformità con la programmazione dello sviluppo rurale, disciplina gli interventi produttivi nel verde agricolo, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 37;».

Art. 9.

Modifiche all'art. 26 «Procedimento di formazione ed approvazione del PUG e delle relative varianti» della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19.

1. Al comma 1 dell'art. 26 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19, al terzo periodo, le parole «dello studio» sono sostituite dalle parole «lo studio».

2. Alla lettera *f*) del comma 4 dell'art. 26 della legge regionale n. 19/2020 le parole «e identifica i beni culturali e paesaggistici da considerare quali invarianti e» sono soppresse.

3. Dopo il comma 14 dell'art. 26 della legge regionale n. 19/2020 è inserito il seguente:

«14-bis. Entro il termine di dieci giorni dalla chiusura della Conferenza di pianificazione il responsabile del procedimento trasmette al consiglio comunale, ovvero ai consigli comunali nel caso di piano in forma associata, una relazione istruttoria unitamente al progetto di PUG per la presa d'atto e l'eventuale introduzione di modifiche al piano da effettuarsi entro trenta giorni dalla ricezione.».

4. Al comma 15 dell'art. 26 della legge regionale n. 19/2020 le parole «dalla chiusura della Conferenza di pianificazione» sono sostituite dalle parole «dalle determinazioni del consiglio comunale o dei consigli comunali.».

5. Al comma 16 dell'art. 26 della legge regionale n. 19/2020 le parole «trenta giorni» sono sostituite dalle parole «sessanta giorni» e le parole «, che il consiglio comunale è tenuto a valutare» sono sostituite dalle parole «. Nei successivi trenta giorni le osservazioni, visualizzate su apposite planimetrie e controdedotte dal progettista del piano, sono trasmesse dal responsabile del procedimento al consiglio comunale per la dovuta valutazione.».


6. Il comma 18 dell'art. 26 della legge regionale n. 19/2020 è sostituito dal seguente:

«18. Entro trenta giorni dalla chiusura della seduta prevista al comma 17, il responsabile del procedimento trasmette al consiglio comunale, ovvero ai consigli comunali nel caso di piano in forma associata, la proposta di deliberazione per la approvazione del PUG, da effettuarsi entro trenta giorni dalla ricezione.».

Art. 10.

Abrogazione dell'art. 27 «Disciplina del patrimonio culturale dei beni isolati» della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19.

1. L'art. 27 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 è abrogato.



Art. 11.

Modifiche all'art. 36 «Interventi di compensazione urbanistica a tutela dell'ambiente» della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19.

1. Il comma 3 dell'art. 36 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 è sostituito dal seguente:

«3. Nell'ipotesi di delocalizzazione o riqualificazione di siti produttivi dismessi o di manufatti, legittimamente realizzati, in degrado o incongrui, in quanto suscettibili, per impatto visivo, per dimensioni planivolumetriche o per caratteristiche tipologiche e funzionali, di snaturare o di alterare in modo permanente la caratteristica di un luogo, della sua identità storica, culturale o paesaggistica, la compensazione si connota come paesaggistico-ambientale e consiste nell'attribuzione premiale di diritti edificatori ai proprietari interessati.»

2. Il comma 5 dell'art. 36 della legge regionale n. 19/2020 è abrogato.

Art. 12.

Modifiche all'art. 37 «Tutela e pianificazione del territorio rurale e tutela dei boschi e delle foreste» della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19.

1. L'art. 37 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 è sostituito dal seguente:

«Art. 37 (Interventi produttivi nel verde agricolo). — 1. Nelle zone destinate a verde agricolo dai PUG o dagli strumenti urbanistici vigenti sono ammessi impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione o trasformazione di prodotti agricoli o zootecnici locali ovvero allo sfruttamento a carattere artigianale di risorse naturali locali tassativamente individuate nello strumento urbanistico.

2. I permessi di costruire rilasciati ai sensi del comma 1 devono rispettare le seguenti condizioni:

- a) rapporto di copertura non superiore a un decimo dell'area di proprietà proposta per l'insediamento;
- b) distacchi tra fabbricati non inferiori a m. 10;
- c) distacchi dai cigli stradali non inferiori a quelli fissati dall'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni;
- d) parcheggi in misura non inferiore ad un quinto dell'area interessata;
- e) rispetto delle distanze stabilite dall'art. 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, come interpretato dall'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
- f) distanza dagli insediamenti abitativi ed opere pubbliche previsti dagli strumenti urbanistici non inferiore a metri duecento, ad esclusione di quanto previsto dalla lettera c).

3. Previa autorizzazione delle amministrazioni competenti, nelle zone destinate a verde agricolo è consentito il mutamento di destinazione d'uso dei fabbricati

realizzati con regolare titolo abilitativo, ancorché non ultimati, a destinazione ricettivo - alberghiera e di ristorazione e per l'insediamento delle attività di "bed and breakfast", agriturismo ed annesse attività di ristorazione ove sia verificata la compatibilità ambientale della nuova destinazione ed il rispetto di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie nonché di sicurezza. Nelle zone agricole è ammessa l'autorizzazione all'esercizio stagionale, primaverile ed estivo, dell'attività di ristorazione anche in manufatti destinati a civile abitazione e loro pertinenze, nel rispetto della cubatura esistente e purché la nuova destinazione, ancorché temporanea, non sia in contrasto, con interessi ambientali e con disposizioni sanitarie. La destinazione ricettivo-alberghiera e di ristorazione cessa automaticamente allorché cessi la relativa attività.

4. Nella Regione si applica il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e successive modificazioni.

5. L'art. 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 è abrogato.

6. Alla lettera e) del comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, le parole da "dal limite" fino a "forestali e" sono soppresse.»

Art. 13.


Disposizione di tutela particolare

1. Dopo l'art. 46 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 è inserito il seguente:

«Art. 46-bis (Disposizioni di tutela particolare). — 1. Con l'osservanza delle procedure previste dall'art. 16 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 e successive modificazioni, possono essere concesse deroghe a quanto previsto dalla lettera a) del primo comma dell'art. 15 della medesima legge limitatamente a:

- a) opere pubbliche o dichiarate di preminente interesse pubblico;
- b) opere di urbanizzazione primaria e secondaria connesse ad impianti turistico-ricettivi esistenti nonché ad adeguamenti e ammodernamenti strettamente necessari alla funzionalità degli stessi complessi, limitatamente a nuovi volumi tecnici o interventi che non comportino l'aumento dell'area di sedime legittimamente occupata.

2. Con l'osservanza delle procedure di cui all'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 e successive modificazioni, possono essere concesse deroghe a quanto previsto dalla lettera a) del primo comma dell'art. 15 della legge regionale n. 78/1976 per le opere di manutenzione straordinaria, di ammodernamento e di potenziamento, strettamente funzionali alla sicurezza dei voli negli aeroporti, dotate delle autorizzazioni rilasciate dagli enti preposti.»



Art. 14.

Modifiche all'art. 48 «Poteri sostitutivi della Regione ed esecuzione del giudicato» della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19.

1. Al comma 1 dell'art. 48 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 le parole «della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni» sono sostituite dalle parole «del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 introdotto dall'art. 49, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 e successive modificazioni».

Art. 15.

Modifiche all'art. 52 «Comitato tecnico scientifico (CTS)» della legge 13 agosto 2020, n. 19

1. Al comma 1, lettera *b)*, dell'art. 52 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 dopo le parole «sulle procedure di annullamento di atti comunali illegittimi in materia urbanistica» sono aggiunte le parole «dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recepito dall'art. 1 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16».

2. Al comma 1 dell'art. 52 della legge regionale n. 19/2020 dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente:

«*c-bis*) esprime parere sui piani territoriali ed urbanistici o le loro varianti di cui al comma 1 dell'art. 53.»

3. Alla lettera *i)* del comma 4 dell'art. 52 della legge regionale n. 19/2020 prima delle parole «da un ingegnere,» sono inserite le parole «da un pianificatore territoriale,».

4. Al comma 6 dell'art. 52 della legge regionale n. 19/2020 la parola «*g)*» è soppressa.

Art. 16.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 3 febbraio 2021

MUSUMECI

*Assessore regionale
per il territorio e l'ambiente*
CORDARO

(*Omissis*).

21R00213

LEGGE 30 marzo 2021, n. 7.

Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2021.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 13 del 31 marzo 2021)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio della regione

1. Il Governo della regione è autorizzato, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e delle disposizioni contenute nel punto 8 dell'Allegato 4/2 al medesimo decreto legislativo n. 118/2011, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale lo schema di bilancio annuale della regione per l'esercizio finanziario 2021, e comunque non oltre il 30 aprile 2021, la gestione degli stanziamenti di spesa previsti per l'anno 2021 nel bilancio di previsione definitivamente approvato per il triennio 2020-2022, di cui alla legge regionale 12 maggio 2020, n. 10 e successive modificazioni, ivi comprese le variazioni discendenti dalle disposizioni della legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1.

2. La limitazione per dodicesimi nell'assunzione degli impegni e nell'effettuazione dei pagamenti non si applica sulle spese di cui al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 1/2021.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Palermo, 30 marzo 2021

MUSUMECI

(*Omissis*).

21R00214



DECRETO PRESIDENZIALE 12 marzo 2021, n. 8.

Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9. Approvazione del Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani in Sicilia.

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p. 1) n. 15 del 9 aprile 2021 n. 19)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana”, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale del 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione.” e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993”;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, relativo all'attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente;

Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti;

Vista la direttiva 2018/849/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, n. 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e n. 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;

Vista la direttiva 2018/850/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;

Vista la direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;

Vista la direttiva 2018/852/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

Visto il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, recante “Attuazione della direttiva UE 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva UE 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”;

Visto il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 118, recante “Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva UE 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche”;

Visto il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 119, recante “Attuazione dell'articolo 1 della direttiva UE 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”;

Visto il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 121, recante “Attuazione della direttiva UE 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani” e le successive deliberazioni dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA);

Vista la legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 e, in particolare l'art. 9, per il quale il Piano regionale di gestione dei rifiuti è approvato, anche per stralcio, sentite le province, i comuni e le S.R.R., su proposta dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, secondo il procedimento di cui all'art. 12, comma 4, dello Statuto regionale e previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana;

Visto, altresì, l'art. 10 “Piano d'ambito” della citata legge n. 9/2010;

Vista la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e il relativo documento di attuazione;

Visto il D.P.R.S. 8 luglio 2014, n. 23, recante “Regolamento della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana”;


Visto il Piano regionale per la gestione dei rifiuti in Sicilia adottato dal Commissario delegato per il superamento dell'emergenza e approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, O.P.C.M. n. 3887/2010, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto prot. n. GAB-DEC-2012-0000125 dell'11 luglio 2012 e visto l'adeguamento alle prescrizioni di cui al D.M. n. 100 del 28 maggio 2015 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2 del 18 gennaio 2016;

Considerato che occorre procedere all'aggiornamento della menzionata Pianificazione regionale per la gestione dei rifiuti urbani in Sicilia, al fine di adeguarla al contesto attuale di produzione, nonché alle sopravvenute normative europea e nazionale;

Vista la deliberazione n. 115 del 6 marzo 2018 della Giunta regionale - “Apprezzamento relazione della redazione nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti e istituzione dell'Organismo regionale di coordinamento per la pianificazione e la programmazione in materia di rifiuti”;

Vista la deliberazione n. 158 del 5 aprile 2018 della Giunta regionale - “Gestione del ciclo integrato dei rifiuti - Piano stralcio - Approvazione”;

Vista l'istanza prot. n. 42624 dell'11 ottobre 2018 con la quale il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti ha chiesto all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente (di seguito: ARTA) l'attivazione delle procedure di Valutazione ambientale strategica (ex articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.) e di Valutazione di incidenza ambientale (ex art.5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.) della proposta di “Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani”;



Vista la nota prot. n. 62758 del 12 ottobre 2018 con la quale il Servizio 1 del Dipartimento regionale dell'ambiente ha comunicato al Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti le modalità di svolgimento della 1ª fase di consultazione;

Vista la nota prot. n. 42874 del 12 ottobre 2018 con la quale il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti ha comunicato ai soggetti competenti in materia ambientale (SCMA) l'avvio della 1ª fase di consultazione (15 ottobre 2018 – 22 ottobre 2018) e le modalità di svolgimento della stessa (rif. rapporto preliminare);

Vista la nota prot. n. 23374 del 17 ottobre 2018 con la quale la direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha comunicato che avrebbe trasmesso le proprie osservazioni entro il termine di trenta giorni, in considerazione della necessità di dovere esaminare la documentazione insieme alle altre direzioni competenti per settore dello stesso Ministero e con l'ISPRA;

Vista la nota prot. n. 64328 del 19 ottobre 2018 con la quale il Servizio 1 del Dipartimento regionale dell'ambiente, facendo seguito alla sopra citata nota del Ministero, ha proposto all'Assessore regionale e al dirigente generale dell'ARTA (Dipartimento regionale dell'ambiente) di estendere il periodo della consultazione in trenta giorni;

Preso atto della pubblicazione della documentazione nel sito web istituzionale del Dipartimento regionale dell'ambiente (SI-VVI);

Viste le osservazioni pervenute durante la 1ª fase di consultazione;

Vista la nota prot. n. 70382 del 16 novembre 2018 con la quale il Servizio 1 del Dipartimento regionale dell'ambiente ha chiesto al Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti la formulazione delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute durante la predetta fase di consultazione;

Vista la nota prot. n. 52618 dell'11 dicembre 2018 con la quale il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti ha comunicato l'elenco delle osservazioni pervenute durante la 1ª fase della consultazione ed ha illustrato le relative controdeduzioni;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 526 del 20 dicembre 2018 con la quale è stata apprezzata dal Governo la "Proposta del Piano di gestione dei rifiuti della Regione Sicilia";

Vista la nota prot. n. 3235 del 23 gennaio 2019 con la quale il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti ha trasmesso la documentazione utile al fine di proseguire le procedure di valutazione ambientale strategica e di valutazione di incidenza ambientale:

- 1) proposta di piano;
- 2) rapporto ambientale,;
- 3) questionario di consultazione;
- 4) sintesi non tecnica;
- 5) elenco SCMA;

Vista la nota prot. n. 5218 del 24 gennaio 2019 con la quale il Servizio 1 del Dipartimento regionale dell'ambiente ha comunicato al Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti le modalità di svolgimento della 2ª fase di consultazione (rif. rapporto ambientale);

Vista la nota prot. n. 3903 del 28 gennaio 2019 con la quale il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti ha comunicato ai SCMA l'avvio della 2ª fase di consultazione (n. 60 giorni dal 25.01.2019) e le modalità di svolgimento della stessa;

Preso atto della pubblicazione della documentazione sul sito web istituzionale del Dipartimento regionale dell'ambiente (SI-VVI);

Visto l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 4 del 25 gennaio 2019, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., relativo alla pubblicazione di tutta la documentazione utile;

Viste le osservazioni pervenute durante la 2ª fase di consultazione;

Vista la nota prot. n. 21957 del 2 aprile 2019 con la quale il Servizio 1 del Dipartimento regionale dell'ambiente ha chiesto al Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti la formulazione alle osservazioni pervenute durante il periodo di consultazione;

Considerato che, in riscontro alle Osservazioni pervenute da parte del Ministero dell'ambiente, si sono riaperti tavoli di dialogo sia con il Ministero stesso che con i diversi Enti coinvolti dagli aspetti pianificatori ed anche con le S.R.R. (Società di regolamentazione dei rifiuti), che pure avevano già avuto modo di esprimersi durante il periodo di consultazione;


Vista la nota prot. n. 38228 del 18 settembre 2019 con la quale il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti ha comunicato l'elenco delle osservazioni pervenute durante la 2ª fase di consultazione, riportando le relative controdeduzioni;

Considerato che "le province, i comuni e le S.R.R.", così come richiesto dall'art. 9, comma 1, legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, hanno avuto modo di esprimersi nel periodo di consultazione inerente alla procedura di VAS, essendo stati inseriti tra i SCMA; che, per di più, con le S.R.R. sono stati riaperti tavoli di dialogo come sopra esposto;

Vista la nota prot. n. 38534 del 20 settembre 2019 con la quale il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti ha trasmesso gli Allegati n. 1 e n. 2, integrativi della documentazione inviata con nota prot. n. 38228 del 18 settembre 2019;

Vista la nota prot. n. 64813 dell'1 ottobre 2019 con la quale il Servizio 1 del Dipartimento regionale dell'ambiente ha trasmesso al Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti il riepilogo di tutte le osservazioni pervenute durante la fase 1ª e la fase 2ª di consultazione al fine di verificarne la completezza;

Considerato che la Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale (in seguito CTS), ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per la procedura di Valutazione ambientale strategica e dell'art.5 del D.P.R.S. n. 357/1997 e ss.mm.ii. per la procedura di Valutazione di incidenza ambientale nella seduta del 27 novembre 2019 ha espresso il parere motivato n. 245, favorevole alla proposta di Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani presentato dal Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, a condizione che l'Autorità procedente provveda ad integrare il Piano ed il rapporto ambientale, prima di portarlo alla sua definitiva approvazione;



Visto il parere motivato della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale n. 245 del 27 novembre 2019;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente n. 396/Gab del 6 dicembre 2019 di acquisizione del sopra citato parere;

Considerato che, per adeguare il rapporto ambientale alle prescrizioni di cui al parere n. 245/2019, è stato necessario ricorrere al supporto di professionalità esterne all'Amministrazione regionale che sono state individuate presso l'Università di Catania – Dipartimento di ingegneria ed architettura (in seguito D.I.C.Ar.);

Vista la convenzione appositamente stipulata tra il D.I.C.Ar. e il Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti;

Visto il D.D.G. n. 834 del 31 luglio 2020 con cui è stata approvata la sopra detta Convenzione;

Considerato che, così come indicato nel parere n. 245/2019, sono state condivise con la CTS le modifiche da apportare al PRGRU e al rapporto ambientale;

Vista la nota prot. n. 41899 del 26 ottobre 2020 con la quale il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti ha trasmesso al Dipartimento regionale dell'ambiente, in ottemperanza a quanto indicato all'art. 4 del D.A. n. 396/2019, tutta la documentazione opportunamente inte-grata e adeguata alle prescrizioni del parere n. 245/2019;

Visto il parere n. 381 del 23 novembre 2020 con cui la Commissione tecnico specialistica ha valutato gli atti inerenti il PRGRU ed il RA per come integrati ed adeguati, con motivazioni;

Visto il D.A. n. 299/Gab dell'1 dicembre 2020 con cui l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha acquisito il parere della CTS n. 381 del 23 novembre 2020 e preso atto dei contenuti;

Vista la nota prot. n. 71063/2020 del Dipartimento regionale dell'ambiente, acquisita agli atti del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti al prot. n. 48360 del 2 dicembre 2020, con la quale è stato notificato il D.A. n. 299/2020;

Considerato che il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti ha preso atto delle considerazioni e motivazioni contenute nel parere n. 381/2020, nella stesura definitiva degli elaborati di PRGRU e RA;

Vista la nota prot. n. 11836/Gab del 2 dicembre 2020 con la quale l'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità ha trasmesso a questa Presidenza, ai fini dell'inoltro all'Assemblea regionale siciliana, gli elaborati di Piano;

Visto l'allegato documento di pianificazione, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vista la nota prot. n. 40936 del 2 dicembre 2020 con la quale la Segreteria generale della Presidenza della Regione ha trasmesso al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, unitamente agli Allegati, per l'inoltro alla competente Commissione ARS, ai fini dell'acquisizione del parere prescritto dall'art. 9, comma 1, legge regionale 8 aprile 2010, n. 9;

Visto il parere favorevole espresso dalla competenza IV Commissione legislativa-ARS nella seduta n. 230 del 10 dicembre 2020, giusta nota prot. n. 001-0004173-ARS/2020 del 14 dicembre 2020;

Visto il parere reso dall'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione prot. n. 23964 del 17 dicembre 2020;

Visto il parere interlocutorio della Sezione consultiva del Consiglio di giustizia amministrativa n. 58 del 26 gennaio 2021;

Ritenuto che l'art.9, comma 1, della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, vada comunque temperato con la natura propria dello strumento di pianificazione, che è stato scelto ed imposto alle Regioni dal legislatore statale al fine di ponderare i complessi interessi coinvolti attraverso un procedimento aperto alla partecipazione del pubblico e di tutti gli stakeholders, così trovando un punto di sintesi non unilaterale, come ben evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 272/2020;

Visto il parere reso dall'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione, con nota prot. n. 2592 del 2 feb-braio 2021, sullo schema di regolamento rimodulato secondo le indicazioni del richiamato parere interlocutorio del Consiglio di giustizia amministrativa;

Visto il parere della sezione consultiva del Consiglio di giustizia amministrativa, n. 80 del 28 febbraio 2021;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 110 del 4 marzo 2021;

Su proposta dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità;

Emana il seguente regolamento:

TITOLO I

OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE


Art. 1.

Oggetto

1. Per le finalità riportate in premessa, in attuazione dell'art. 9 della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9, sono approvati il Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani, gli elaborati tecnici e gli altri atti di seguito elencati (di seguito: PRGRU), tutti allegati al presente Regolamento, di cui fanno parte integrante:

- rapporto ambientale;
- dichiarazione di sintesi;
- Allegato 1 – Linee guida;
- Allegato 2 – Programma di prevenzione e monitoraggio;
- Allegato 3 – Programma di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da conferire in discarica (RUB);

2. La documentazione allegata costituisce aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti adottato dal Commissario delegato per il superamento dell'emergenza; approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, O.P.C.M. n. 3887/2010, dal Ministero dell'ambiente e



della tutela del territorio e del mare con decreto prot. n. GAB-DEC-2012-0000125 dell'11 luglio 2012 e adeguato alle prescrizioni di cui al D.M. n. 100 del 28 maggio 2015 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2 del 18 gennaio 2016, che si intende interamente superato e sostituito.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento e fatte salve le definizioni contenute nella sovraordinata normativa di settore, si intende per:

1. "PRGRU": il Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani unitamente agli altri elaborati tecnici e atti allegati al presente Regolamento, elaborato conformemente all'esito di una procedura aperta alla partecipazione del pubblico, imposta dal legislatore statale come sede di contemperamento dei più vari e talora divergenti interessi;

2. "Ente di Governo": il soggetto di livello sovramunicipale, costituito in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla vigente normativa regionale, cui è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

3. "Prescrizioni": il contenuto normativo minimo in attuazione dell'art. 9 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 e segnatamente del comma 4.

Art. 3.

Campo di applicazione

1. Il PRGRU, approvato con il presente Regolamento, costituisce uno stralcio, con specifico riferimento ai rifiuti urbani non pericolosi, del Piano regionale disciplinato all'art. 9 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9.

2. Il PRGRU, in attuazione della normativa prescrittiva europea, nazionale e anche dell'art. 9, comma 4, della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 con specifico riferimento alle parti che concernono i rifiuti urbani non pericolosi, individua, definisce e descrive criteri e modalità per la programmazione e l'esercizio della gestione integrata dei rifiuti urbani in ambito regionale, nel rispetto dei principi generali unionali e nazionali di precauzione, trasparenza, partecipazione, imparzialità, buon andamento, efficienza, efficacia, economicità, nonché dei principi di prevenzione, recupero e riciclaggio dei rifiuti.

3. La Regione provvede ad aggiornare, con successivi decreti emanati ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, il Piano dei rifiuti speciali e il Piano delle bonifiche dei siti contaminati.

TITOLO II

PRESCRIZIONI

Art. 4.

Raccolta differenziata e recupero di materia: raggiungimento obiettivi e modalità di accertamento

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di recupero di materia, previsti dalla normativa, come declinati nel PRGRU, e per le modalità di accertamento della tipologia, quantità e origine dei rifiuti da recuperare e da smaltire, gli Enti competenti si atten- gono alle modalità contenute nell'Allegato I, sub A, del PRGRU.

Art. 5.

Classificazione e gestione dei materiali presenti nei rifiuti urbani residuali (RUR)

1. La classificazione dei materiali presenti nei RUR e la relativa gestione è eseguita nel rispetto della normativa tecnica europea e degli indirizzi emanati dal Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA), con il coordinamento tecnico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al fine di garantire un approccio omogeneo alla gestione dei RUR.

Art. 6.

Gestione integrata dei rifiuti: Modalità

1. Attraverso l'attività amministrativa di ricognizione, di valutazione e partecipazione pubblica, la Regione ha redatto il PRGRU ponderando gli interessi e la singolarità dei territori per ricondurre ad una pianificazione unitaria di sintesi. Il PRGRU, in particolare, per il riciclaggio e il recupero recepisce il principio di prossimità degli impianti con riferimento all'intero territorio regionale.


2. Gli Enti di Governo di ciascun ambito territoriale ottimale assicurano la gestione integrata dei rifiuti urbani non pericolosi, affidando il servizio secondo le modalità previste dalla normativa unionale e nazionale che disciplina i servizi pubblici locali e in ossequio alla normativa sui contratti pubblici.

3. La disposizione di cui al comma precedente trova applicazione anche per l'affidamento, ove necessario, di un singolo segmento del servizio.

4. Le autorizzazioni:

a) all'impiantistica di titolarità pubblica restano condizionate al rispetto dei Piani d'ambito e, la coerenza di tale impiantistica con questi ultimi, deve essere attestata dalle competenti Autorità d'ambito;

b) all'impiantistica di titolarità privata, inerenti alla gestione dei rifiuti urbani, restano condizionate al nulla osta dell'Autorità d'Ambito; per l'esercizio e l'alimentazione dell'impianto il richiedente deve attestare documentalmente la titolarità del flusso dei rifiuti pubblici di cui è affidatario, nel rispetto della normativa.



Art. 7.

Aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero

1. I criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti dei rifiuti e i criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento, sono indicati alla Tabella n. 77 "Criteri localizzazione degli impianti" di cui al rapporto ambientale e riportati nel Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, in base al fattore ambientale e secondo criteri escludenti, penalizzanti e/o preferenziali.

2. Nel rispetto della normativa, gli impianti sono localizzati preferibilmente, con esclusione delle discariche, nelle aree industriali.

Art. 8.

Impianti esistenti e pianificazione d'ambito

In relazione ai fabbisogni propri dell'ambito territoriale di competenza, l'Ente di Governo, ai fini della pianificazione d'ambito, procede alla previa verifica della coerenza e compatibilità degli impianti dei rifiuti esistenti con le strategie del PRGRU, sulla base del principio di autosufficienza bacinale e/o di prossimità.

Art. 9.

Criteri di stima dei costi

1. I criteri di stima delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani e dei costi di investimento per l'impiantistica sono stabiliti nei metodi tariffari vigenti, ossia dal metodo normalizzato del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dal metodo tariffario di cui alle deliberazioni dell'ARERA.

Art. 10.

Iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti e a favorire il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero

1. In coerenza con le direttive europee che compongono il "pacchetto economia circolare", la prevenzione, il riutilizzo dei rifiuti sono un obiettivo prioritario nella gestione dei rifiuti della Regione siciliana. Nell'ambito della riduzione dei rifiuti la Regione siciliana opera, tra l'altro, attraverso:

a) misure attive, che obbligano i produttori alla prevenzione e al riutilizzo dei rifiuti, anche attraverso buone pratiche e strumenti di incentivazione economica quali, sistemi di restituzione cauzionali e obiettivi quali-quantitativi, tra cui:

- incentivi al riciclaggio e recupero dei rifiuti da imballaggio, tramite i consorzi di filiera, i quali riconoscono al servizio pubblico locale, ovvero al titolare dello stesso o suo soggetto delegato, i corrispettivi dei consorzi di filiera e, ove accordate, altre provvidenze o utilitas; il ricorso ai Consorzi autonomi per talune tipologie di rifiuti di imballaggio, alternativo per i comuni che non aderiscono ad accordi di filiera attuativi dell'Accordo ANCI-CONAI;

- l'avvio del sistema cauzionale per il ritiro dei rifiuti di imballaggio;

"appalti verdi", green public procurement (GPP), nel rispetto dei Criteri ambientali minimi (CAM), che prevedono il ricorso a materiali derivanti, tra altro, da post consumo, dal recupero degli scarti e dei materiali rinvenuti dal disassemblaggio di prodotti complessi, dal riciclo di carta e cartone e di ogni altro materiale idoneo;

b) misure passive, tra le quali si annoverano la promozione sul territorio regionale di campagne, provvisorie o permanenti, di sensibilizzazione e di adesione volontaria.

2. Per quanto non previsto al comma precedente trovano applicazione gli Allegati 2 e 3 del PRGRU.

Art. 11.

Incenerimento dei rifiuti urbani

1. Il PRGRU esclude trattamenti di incenerimento dei rifiuti urbani che non facciano ricorso a tecnologie atte a garantire i requisiti di efficienza energetica nei termini fissati dalla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio europeo e ss.mm.ii.

Art. 12.

Norme finali

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento e all'annesso PRGRU non possono costituire pregiudizio per l'applicazione della normativa europea, statale e regionale, in coerenza con la quale devono essere applicate.

2. I contenuti del PRGRU, per quanto non espressamente disciplinato, costituiscono vincolo di condotta e di risultato. La Regione vigila affinché tutte le Amministrazioni coinvolte e il relativo personale si conformino ai principi e agli obiettivi assunti dal PRGRU, nonché alle indicazioni tecniche in esso enunciate.

3. Il presente Regolamento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e, ai sensi dell'art. 9, comma 1, legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

4. Il PRGRU con i suoi Allegati citati all'art. 1 del presente Regolamento sono pubblicati nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti.


Palermo, 12 marzo 2021.

MUSUMECI

*Assessore regionale per l'energia
e i servizi di pubblica utilità*
BAGLIERI

(Omissis).

21R00215



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 1 0 9 0 4 *

€ 2,00

